

TORNATA DEL 13 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Presa in considerazione del progetto di legge del deputato Bertini per la cura e custodia dei mentecatti — Discussione del progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento del deputato Rosellini all'articolo 2 — Osservazioni del relatore Despine — Approvazione dell'articolo — Emendamenti dei deputati Fara-Forni e Riccardi all'articolo 3 — Approvazione dell'articolo — Emendamento del deputato Riccardi all'articolo 4 — Opposizioni del ministro d'agricoltura e commercio, e dei deputati Rosellini e Despine, relatore — Approvazione dell'articolo — Emendamenti diversi all'articolo 5 portante la tabella del diritto annuo — Discussione sull'esclusione dei proprietari dalla verificaione dei loro pesi e misure per la vendita dei loro prodotti — Deliberazione affermativa — Emendamenti dei deputati Bottone, Rosellini e Farina P., inviati alla Commissione — Presentazione dal ministro della guerra del progetto di legge modificato dal Senato sulla Consulta marittima di Cagliari.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2417. Aliberti Antonio, di Torino, chiede che sia proibito girare per le chiese colla tasca per raccogliere l'elemosina, e che si dichiari d'urgenza questa petizione.

2418. Garoscio Agostino, di Dolceacqua, provincia di San Remo, militare dell'esercito francese, chiede che gli sia accordata una pensione vitalizia.

2419. Zucchi Giuseppe, d'Acqui, propone che si rigetti dalla Camera il progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia nella tornata del 25 febbraio ultimo scorso.

2420. Scaparone avvocato Giovanni Giacomo, da Cherasco, chiede che la petizione 1653, che la Camera nella seduta del 27 ottobre passato deliberò depositarsi negli archivi, venga a suo tempo comunicata alla Commissione che esaminerà il progetto di legge del libro primo del Codice di procedura civile.

2421. Bolognino Matteo, d'Agliè, antico militare sotto il Governo francese, decorato della croce e della legione d'onore, chiede d'essere reintegrato nella sua pensione cogli arretrati, e venga provvisto di speciale giubilazione per le riportate ferite.

2422. Boccalandro Bartolommeo, di Final Marina, espone che in seguito alla morte di sua madre, chiamato da lei erede dei beni pervenutigli dalla successione di suo fratello, non può egli usufruire che la metà della medesima per essere stato colpito dalla legge di patria podestà, invocata dal padre stante il contratto matrimonio senza il suo consenso, ricorre perchè la Camera provveda in proposito.

2423. Il Consiglio delegato di Villacidro, con apposito ordinato, chiede che la Camera s'interponga presso il Governo, onde faccia ritirare la colonna mobile stata colà spedita, perchè da alcune persone incognite vennero abbattuti di notte tempo alcuni tratti di siepe, e che le spese della spedizione non siano poste a carico del comune a meno che con sentenza vi venga condannato, e che si spinga alacramente il processo tendente a scoprire gli autori del disordine.

2424. Piccoli Luigi propone che nella legge per l'abrogazione delle pene contro l'inosservanza delle feste religiose si faccia pure un'eccezione per quella del santo titolare di ogni parrocchia dello Stato.

2425. Toppia Pietro, da Torino, presenta un progetto per condurre ad economia i servizi della munizione del pane, dei foraggi e dell'accasermamento delle truppe attualmente dati in appalto.

ATTI DIVERSI.

(La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene però interrotto, dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

VALVASSORI. La petizione 2378, il cui sunto si è letto in una delle ultime tornate, venne presentata da certo Antonio Sinforniani, da Somma, in Lomellina; colla medesima dice di essere stato spogliato di tutti gli oggetti e denari che possedeva, frutti questi di lunghe e dolorose privazioni. Afferma pure essere bensì stato iscritto nelle liste de' danneggiati per la somma di lire 50, ma non bastare questo a sopperire agli urgenti bisogni di sua famiglia. Chiede per conseguenza che tale somma venga aumentata.

Se questa petizione dovesse seguire il corso delle altre diverrebbe illusoria; perciò pregherei la Camera di volerne invece decretare l'invio alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge pel riparto dei danni della guerra, il cui relatore credo tenga in pronto il rapporto.

(La Camera assente.)

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno scrive di non potere intervenire alla tornata d'oggi per causa d'indisposizione.

Il deputato Garibaldi G. B. scrive da Alghero che dovendo disimpegnare le funzioni di sindaco in quel comune non ha

ancora potuto recarsi al Parlamento, ma che spera al primo di aprile di potervisi recare.

L'ordine del giorno reca relazione di Commissioni, se ve ne sono in pronto. Non essendovene, segue la discussione sulla presa in considerazione della proposta del deputato Bertini per la cura e custodia dei mentecatti. V'ha nessuno iscritto per prendere la parola, quindi la pongo ai voti.

(È presa in considerazione.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la verifica dei pesi e misure.

ROSELLINI. Domando la parola per fare a nome della Commissione un'avvertenza, che deve precedere anche la lettura di questa legge. Coloro tra i signori deputati che hanno sott'occhio il lavoro della Commissione avranno già notato a quest'ora che v'ha una differenza grande tra i due progetti, anche nella disposizione nell'ordinamento degli articoli. Non solamente la Commissione ha fatto dei cambiamenti notevoli in parecchi articoli del progetto ministeriale, non solamente ne ha tolti via alcuni ed altri ne ha aggiunti che non si trovano nel primitivo progetto, ma essa ha creduto eziandio di dover variare affatto l'ordinamento, secondo il quale erano disposti gli articoli stessi, essendole sembrato che questa disposizione fosse alquanto intricata e confusa: ma è occorso nella stampa un errore grave che importa di rettificare. Il tipo non ha bene eseguite tutte le trasposizioni che gli erano state indicate, e perciò debbo pregare il signor presidente a volere, nella lettura degli articoli, e più ancora nei parli in discussione, a voler, dico, tener conto delle trasposizioni che accennerò: i tre articoli consecutivi 5, 6 e 7 del progetto della Commissione debbono trasportarsi dal luogo dove si trovano, ed anteporsi a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun ministro al banco, domando al relatore se il Ministero abbia accettato il progetto della Commissione.

DESPINE, relatore. Comme rapporteur de la Commission, je déclare avoir référé au Ministère le projet par elle proposé, et que ce nouveau projet a été adopté dans toutes ses parties par le Gouvernement.

PRESIDENTE. Il progetto, su cui debbe versare la discussione, come viene proposto dalla Commissione, è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 385.)

È aperta la discussione generale sul complesso della legge.

DESPINE, relatore. Je crois devoir rappeler à la Chambre que la présente loi a déjà été discuté dans la précédente Législature. Celle qui vient à notre discussion aujourd'hui est la reproduction des mêmes dispositions qui ont déjà été adoptées; seulement la rédaction est faite d'une manière plus régulière. La seule différence existe dans le tarif. Le premier était établi sur la moyenne des produits de chaque industrie. La Commission chargée d'examiner la nouvelle loi a cru qu'il valait mieux s'en tenir à une seule et même base, l'importance de l'industrie. Elle a pensé que ce principe étant consacré sur la loi, un décret royal viendrait ensuite en faire l'application aux industries respectives. Ainsi tout en réservant la même base, la Commission croit que sa rédaction est plus naturelle que la précédente; j'ai cru devoir faire ces observations avant d'entrer dans la discussion de la loi.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, conculterò la Camera se intenda di passare alla discussione parziale degli articoli.

(La Camera acconsente.)

L'articolo 1° è così concepito:

« I pesi e misure e gli strumenti per pesare sono sottoposti a due specie di verifica: la verifica prima e la verifica periodica. Nell'una e nell'altra il verificatore imprime un marchio sovra ciascun oggetto da lui verificato. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 2° è così concepito:

« Ogni peso e misura, ed ogni strumento per pesare, nuovo od aggiustato a nuovo, è sottoposto prima di essere posto in vendita, od in uso di commercio, alla verifica prima: questa verifica è gratuita. »

ROSELLINI. La Commissione propone a questo articolo una lieve correzione, che per inavvertenza non è stata eseguita nella stampa. Le due parole *sottoposto* e *posto* si trovano in tanta prossimità che rendono un cattivo suono. Si propone pertanto che alla parola *posto* si sostituisca la parola *messo*; osservo che questa correzione si trova notata nella relazione che precede la legge.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, si terrà per accettata questa emendazione.

ROSELLINI. Chiedo ancora la parola per proporre a questo medesimo articolo un altro emendamento che proposi già nel seno della Commissione; ma alla maggioranza di questa non piacque di accettarlo. Io mi riserbai la facoltà di riproporlo alla Camera, ed uso ora di questa facoltà. Io proporrei che si togliessero le parole: *ed in uso di commercio*, che seguono la parola *vendita*, e perciò si dicesse: « Ogni peso e misura, ed ogni strumento per pesare, nuovo od aggiustato a nuovo, è sottoposto, prima di essere messo in vendita, alla verifica prima; questa verifica è gratuita. »

Dirò brevemente i motivi di questo mio emendamento. A me parrebbe giusto e ragionevole che quest'obbligo della verifica prima riguardasse solo i fabbricanti di pesi e misure, ed anche, se si vuole, coloro che senza essere fabbricanti fanno nondimeno negozio di questi oggetti ch'essi traggono dall'estero. Quanto ai semplici negozianti che esercitano altre industrie trovo che basta l'assoggettarli all'obbligo della verifica periodica. Si osserverà forse che, a termini dell'articolo che discutiamo, la verifica prima è gratuita, e che in conseguenza si potrebbe, senza scrupolo, lasciarla obbligatoria anche per gli utenti: a ciò rispondo che se è gratuita la verifica, non è già gratuita la contravvenzione a quest'obbligo, anzi è punita con un'ammenda che da 25 lire può arrivare fino a 100. Tale ammenda è stabilita dalla legge sulla fabbricazione del 6 settembre 1848.

Io vorrei che questa ammenda non potesse colpire che i fabbricanti e i venditori di pesi e misure, i quali contravvenissero all'obbligo della verifica prima: quanto agli utenti, vorrei che non fossero soggetti a quest'obbligo.

Infatti è evidente che se queste parole fossero conservate, l'articolo potrebbe credersi solo applicabile a coloro che dopo aver acquistato un peso, una misura, od un istrumento da pesare, lo ponessero in uso per il loro commercio; se invece si tolgono quelle parole, se si dice cioè: « ogni peso e misura è sottoposto, prima di essere messo in vendita, alla verifica prima, » è visibile che l'articolo non riguarda più che i fabbricanti e i venditori di pesi e misure.

DESPINE, relatore. Nous sommes parfaitement d'accord avec M. Rosellini sur le fond de la matière; mais nous ne

nous comprenons peut-être pas assez bien sur la mode d'application de la loi. L'honorable M. Rosellini suppose qu'un instrument déjà en service ne comporte plus que la vérification périodique, et je ne suis pas de son avis dans toutes les circonstances, notre seule différence consiste sur ce point. Pour éclairer la question, je pose un cas qui ne serait pas contemplé dans ce qui vient d'être dit par M. le préopinant; je suppose un négociant qui doit faire remplacer la perche de sa romaine sur laquelle est apposé le poinçon de première vérification. Quand l'instrument lui sera rendu il ne le mettra pas en vente; mais il n'en devra pas moins y faire réapposer le poinçon de vérification première, qui n'existe plus.

Je pense que cette simple énonciation suffira pour faire sentir la nécessité de maintenir l'article.

PRESIDENTE. Interrogo se l'emendamento Rosellini, il quale propone di sopprimere le parole *od in uso di commercio*, è appoggiato.

(È appoggiato.)

ROSELLINI. All'obbiezione fatta dall'onorevole deputato Despinae io rispondo che, ove si verificasse il caso da lui previsto, il fabbricante, dopo aver aggiustato l'istrumento difettoso, dovrebbe sottoporlo alla verificaazione prima innanzi di restituirlo al commerciante.

Io osservo che ogni fabbricante, a tenore della legge sulla fabbricazione dei pesi e misure, è obbligato a imprimere un marchio su tutti gli oggetti che egli fabbrica; questo marchio non ha nulla che fare con quello della verificaazione prima, ma è un marchio particolare di fabbrica, diverso per ciascun fabbricante.

Oltre a ciò ogni fabbricante ed ogni venditore di pesi e misure è obbligato, prima di mettere questi oggetti in vendita, a sottoporli al marchio della verificaazione prima, il quale è affatto diverso, siccome ho detto, da quello di fabbrica.

Ora io credo che non si debba ragionevolmente pretendere dal comune dei commercianti ch'essi abbiano tanta pratica di queste materie da poter sempre distinguere un marchio dall'altro. A ciò si richiedono veramente certe cognizioni speciali, certe cognizioni tecniche. Basta dare un'occhiata al regolamento sulla fabbricazione per vedere quante cautele minute, speciali si stabiliscano in proposito di questi bolli: a me pare che quegli obblighi che la legge impone a tutti debbono essere, per quanto è possibile, di facile adempimento.

Io voglio supporre per un momento che un negoziante faccia acquisto di una misura o di una bilancia non munita del marchio di verificaazione prima: che cosa ne avverrà? Ricorrendo la visita periodica del verificatore, questi sequestrerà nell'officina dell'utente quella misura o quella bilancia non munita del marchio di verificaazione: così dispone questa legge medesima che discutiamo all'articolo 11, che dice: « I verificatori sequestrano presso gli utenti i pesi, le misure e gli strumenti da pesare, diversi, » ecc., e poi soggiunge: « Sequestrano pure tutti i pesi e misure ed istromenti da pesare alterati, ovvero non muniti del marchio della verificaazione. »

A me pare che quando l'utente vede sequestrata la sua misura o la sua bilancia non munita del marchio di verificaazione incorre già in una pena assai grave; ma se per soprappiù lo volete punire con un'ammenda di 25 a 100 lire, io dico che userete verso di lui di una durezza soverchia. Quest'ammenda si deve riserbare al fabbricante, il quale contravviene ad una legge speciale che lo concerne, quando pone in vendita una misura senza prima averla sottoposta alla verificaazione. Quest'obbligo è una cautela che prende il Governo verso i fabbricanti per garantire il pubblico dei danni che potrebbero

derivare dalla poca diligenza che il fabbricante ponesse nell'esercizio della sua industria. Per questa ragione io insisto nel mio emendamento.

DESPINE, relatore. Je crois que nous sommes complètement d'accord avec l'honorable M. Rosellini, s'il entend qu'un fabricant quand il ajuste un poids et qu'il remplace la pièce ou se trouve le poinçon de vérification première doit faire apposer ce poinçon de nouveau, mais si la loi ne l'indique pas, il pourrait y avoir lieu à erreur. Je n'ai donc aucune difficulté à admettre la suppression qu'il propose, s'il reste convenu que toutes les fois que le poinçon a disparu par suite de l'ajustage il faut le remettre de nouveau.

ROSELLINI. Ho già detto che in questo caso il fabbricante, prima di restituire l'oggetto da lui racconciato, deve sottoporlo al marchio della verificaazione prima. Quest'obbligo riguarda il fabbricante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Rosellini soppressivo delle parole: *o in uso di commercio*.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo 2° tale e quale fu presentato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 3° è così concepito:

« Sono soggetti alla verificaazione periodica tutti i particolari o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure e di strumenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci o derrate, sia per la ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate o ridotte sotto un'altra forma, sia infine per determinare la quantità di lavoro o la mercede degli operai. »

FARA-FORNI. Negli uffizi si era fatta una osservazione, e si era data anzi in proposito l'incumbenza al commissario di aggiungere alle parole, *sono soggetti alla verificaazione tutti gli stabilimenti che fanno uso, ecc.*, la parola *abitualmente*, perchè altrimenti sarebbero compresi in questa disposizione anche tutti quei particolari che tengono pesi in casa pel semplice servizio di famiglia.

ROSELLINI. Io credo che sia utile l'intendersi fin d'ora compiutamente intorno al significato che la Commissione attribuisce a questo articolo; sarà utile di determinare fin d'ora con esattezza quali siano le classi di cittadini alle quali deve estendersi l'obbligo della verificaazione periodica. Qui si parla di particolari e di stabilimenti. Quanto agli stabilimenti io credo che non possa cader dubbio. Gli stabilimenti che fanno uso di pesi e misure *per vendere e comprare merci*, o *derrate* debbono essere assoggettati a quest'obbligo della verificaazione periodica.

Si parla poi di particolari: osservo in primo luogo che la parola *particolari* è qui usata per opposizione a quella di *stabilimenti*: si accenna con essa a tutti i negozianti propriamente detti, imperocchè i negozianti propriamente detti sono particolari che fanno uso di pesi e misure per comprare e per vendere. Ma la Commissione ha creduto di dover considerare anche coloro che senza essere negozianti, fanno grande uso in certi tempi determinati dell'anno di pesi e bilancie per vendere e comprare. La Commissione ha avuto specialmente in mira i possidenti ed i fittaiuoli, i quali trafficano sulle derrate, o misurano ai giornalieri una mercede che vien loro somministrata in natura; citerò per un esempio il tempo delle vendemmie; tutti sanno che vi sono certe cantine nelle quali accorrono da tutte le parti i contadini per pagare in uva i loro fitti, ovvero una parte di questi: qualche volta si fanno delle operazioni anche più estese, perchè i possidenti maggiori comprano dai minori le loro uve, e ne fabbricano vini per lor proprio conto; lo stesso

potrei dire delle granaglie, della foglia dei gelsi, dei bozzoli, ecc.

La Commissione ha creduto che l'interesse dei minori proprietari, dei fittaiuoli, dei contadini, dei giornalieri e degli operai esigesse che alla verificaione periodica si assoggettassero anche quei pesi e quelle misure che in certi tempi dell'anno servono a quelle vendite, a quelle compre; l'articolo che discutiamo sembrò espresso per modo da potersi riferire anche a questa classe di cittadini.

Del resto, è ben inteso che sono esclusi da quest'obbligo tutti quei privati che fanno uso di pesi e misure unicamente per gli usi interni e domestici della loro casa e della loro famiglia.

Questo è il senso cui allude il progetto della Commissione. La Camera vedrà se si debbano mantenere questi termini, oppure se si debba spiegare in modo più chiaro.

PRESIDENTE Interrogo se sia appoggiato l'emendamento del deputato Fara-Forni, il quale consiste nell'aggiungere alle parole *pesi e misure dei particolari* le parole *che ne fanno uso abitualmente*.

(È appoggiato.)

FARA-FORNI. Avendo proposto questo emendamento, ho inteso che fossero esclusi tutti coloro i quali appartengono a quella categoria di proprietari o venditori particolari cui alludeva l'onorevole preopinante, perchè vi sono dei particolari che tengono questi pesi e misure per proprio uso, e non essendo conveniente di assoggettarli a questa verificaione, io sarei d'avviso che venissero esclusi, non facendo alcuno smercio

RICCARDI. Io non ammetterei la parola *abitualmente*, e credo si potrebbe conciliare la cosa, sopprimendo le parole *e gli strumenti per pesare*, dacchè mi paiono in primo luogo un pleonasma, in secondo luogo generano una specie di confusione, perchè essendo già detto *che fanno uso di pesi e misure*, non vedo più perchè si debba dire *e di strumenti per pesare*. Sopprimerei quindi quel *sia*, e così resterebbero le parole *che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra delle merci o derrate*, ed il senso sarebbe meglio espresso.

Direi dunque: « Sono soggetti alla verificaione periodica tutti i particolari, o stabilimenti, che facciano uso di pesi e misure per la vendita o compra delle merci o derrate, o per la ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate o ridotte sotto un'altra forma, come infine per determinare una quantità di lavoro, e la mercede degli operai. »

ROSELLINI. Risponderò all'onorevole deputato Riccardi, che veramente non mi pare che le parole *strumenti per pesare* siano superflue. I pesi e gli strumenti per pesare sono due cose affatto diverse: gli strumenti per pesare sono le stadere e le bilancie: i pesi sono tutti quegli oggetti che servono di corredo alla bilancia, dalla quale sono evidentemente distinti. Questa è una locuzione consacrata da tutte le leggi anteriori concernenti questa materia dei pesi e delle misure. Io credo pertanto che si debba conservare anche nella legge presente.

Quanto poi all'altra parte dell'emendamento Riccardi, io non ne intendo bene il motivo; ma forse se si conservassero le parole *strumenti per pesare*, egli medesimo rinuncierebbe alla seconda parte del suo emendamento, la quale sarebbe collegata, da quanto mi è sembrato, colla prima.

PRESIDENTE. Il deputato Riccardi propone di sopprimere le parole *strumenti per pesare*.

RICCARDI. Chiedo di aggiungere una parola. Può esser bensì, come diceva il deputato Rosellini, che le parole *strumenti per pesare* vogliano significare qualche cosa di più

della parola *pesi*, ma nella nomenclatura abitualmente usata a me pare che quando si è detto *pesi* si intende di dire i pesi con tutti i loro accessori, cioè con tutti gli ordigni necessari per pesare. Così, volendo io far disparire in parte l'oggetto delle obiezioni fatte, avevo detto che si poteva togliere dall'articolo quelle parole *e di strumenti per pesare*.

PRESIDENTE. Non mi pare che l'emendamento Riccardi allunghi, o contrasti assolutamente l'emendamento del deputato Fara-Forni, perchè questo tenderebbe ad esimere alcuni da queste obbligazioni, e quello del deputato Riccardi costituisce più una questione di locuzione che d'altro. Perciò mi sembra che la discussione debba farsi prima sull'emendamento del deputato Fara-Forni, e dopo verrebbe la proposta del deputato Riccardi.

ROSELLINI. Io credo che quest'emendamento non si debba adottare; la parola *abitualmente* (che invero è molto elastica) potrebbe andare contro allo scopo che quest'articolo si propone: dico cioè che quei possidenti, o fittaiuoli i quali non si servono dei pesi e misure che due o tre volte l'anno, cioè ai tempi delle raccolte, si potrebbe dire che di quegli oggetti non fanno uso *abitualmente*: onde la proposta aggiunta impedirebbe che l'articolo di cui si tratta si applicasse a quei possidenti, o fittaiuoli, ai quali noi vogliamo appunto applicarlo; perciò respingo l'emendamento.

PRESIDENTE. Quelli che approvano l'emendamento proposto dal deputato Fara-Forni, che consiste nell'aggiungere dopo le parole *particolari, e stabilimenti che fanno uso di pesi e misure*, la parola *abitualmente*, vogliano alzarsi.

(La Camera non approva.)

Ora viene l'emendamento del deputato Riccardi, il quale consiste nel togliere le parole *strumenti per pesare*, ed anche nel togliere la parola *sia* nel primo membro del periodo, e surrogarla poi nel secondo colla parola *e*, poscia nel terzo colla parola *come*.

RICCARDI. Non ho altro ad aggiungere, se non che, per quanto riguarda la parola *sia*, sarebbe oggetto di mera redazione; e quindi solamente nel caso che si togliessero le parole *strumenti per pesare*, e si temesse di generare confusione nella comune intelligenza, io adotterei la soppressione della parola *sia*.

DESPIRE, relatore. J'observe que la suppression des mots: *e di strumenti per pesare*, formerait contradiction avec les articles 1^{er} et 2^e où ces instruments sont exprimés. Il semblerait alors qu'on veut les exclure de la vérification périodique, ce qui serait contre le vœu de la loi. J'insiste donc pour leur conservation.

PRESIDENTE. Quelli adunque che approvano la soppressione di quelle parole: *e strumenti per pesare*, vogliano alzarsi.

(La Camera non approva.)

JACQUIER. D'après les explications données par l'honorable M. Rosellini, il est évident que les maisons particulières ont l'habitude de tenir chez elles des poids et des mesures pour les marchandises qu'elles achètent. Quand les domestiques vont au marché, ils y apportent habituellement les poids et les mesures de la maison dans laquelle ils sont au service. Or, d'après la déclaration de M. le député Rosellini, il résulte évidemment que ces poids et mesures-là ne sont pas sujets à la vérification. Je prends acte de cette déclaration afin qu'il n'y ait aucun doute sur l'application que le Gouvernement entend faire de la loi. Voilà tout ce que je voulais dire.

ROSELLINI. A questo proposito non posso che ripetere

formalmente quello che dissi poco fa a nome della Commissione, essere cioè preciso intendimento della medesima come pure del Governo, che i privati, di cui parlava l'onorevole deputato Jacquier, sieno affatto esclusi da quest'obbligo della verifica periodica, il quale, lo ripeto, non riguarda nè punto nè poco quei particolari che adoprano i pesi e le misure negli usi interni e domestici della loro casa e della loro famiglia.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Come membro della Commissione debbo aggiungere che mi pare che l'economia stessa dell'articolo escluda la supposizione che testè faceva l'onorevole deputato Jacquier, in quanto che dal complesso di quest'articolo si rileva che sono solamente soggetti alle verificazioni quelli che in date epoche ed in date circostanze fanno operazioni che si potrebbero chiamare commerciali. Infatti ivi si parla della ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate e ridotte sotto un'altra forma, e si accenna pure di determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.

Ora, queste operazioni non si fanno dai semplici particolari i quali tengono pesi solo per riconoscere l'esattezza delle misure altrui, ossia per controllare i pesi e le misure loro fatte in occasione di compra di derrate o di merci.

Che se questi particolari intendessero di fare in certo modo atti di commercio, comprando o vendendo, allora cesserebbe il motivo per cui i loro pesi e le loro misure non debbano assoggettarsi alla verifica di cui si tratta.

Quindi mi sembra che la stessa economia dell'articolo terzo sia sufficiente ad escludere i dubbi sollevati dall'onorevole deputato Jacquier. La Commissione si è fatto carico di questa difficoltà, ed ha inteso che i semplici particolari dovessero essere esclusi dalle disposizioni di quest'articolo, sempre quando non destinassero ad uso di commercio i loro pesi e le loro misure.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo terzo come viene proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo quarto è così concepito:

« Dal 1° aprile 1850 i diritti di verifica dei pesi e delle misure saranno riscossi in tutto lo Stato per conto delle finanze. »

RICCARDI. Siamo già al tredici del mese di marzo, ed io non vedo come si potrà in tutto lo Stato applicare questa legge al primo d'aprile, tanto più che è pure applicabile alla Sardegna.

Perciò pregherei la Commissione a pensare a questo, onde vedere se invece di mettere *al primo d'aprile*, non si debba stabilire, per esempio, *al primo di maggio*; tanto più mi giova ripeterlo, che trattandosi qui dell'adozione simultanea di misure lineari, di capacità e di pesi, sono d'avviso che la massima parte dei commercianti, specialmente di quelli al minuto, non siano ancora provvisti di questi ordigni necessari per attuare la nuova legge, quantunque già siano stati diffidati con altra legge di mettersi in regola; ma il fatto è pur sempre quale io lo dico, onde credo, e specialmente per il primo motivo, che cioè non vi è più tempo per porla in esecuzione effettiva in tutte le parti dello Stato al primo di aprile, che sarebbe meglio di stabilire l'applicazione della legge al primo di maggio.

L'onorevole deputato Siotto-Pintor aveva domandato la parola per dirmi che in Sardegna vi è il peso decimale. . .

SIOTTO-PINTOR. Sì! sì!

RICCARDI. . . . ma se non isbaglio, in Sardegna il sistema decimale introdotto non è conforme a quello di cui si tratta in questa legge.

Voci. Sì! sì! È eguale.

RICCARDI. Non in tutte le sue parti.

Voci. È vero!

RICCARDI. Oltrechè rimane sempre che la legge non si potrebbe colà mettere in esecuzione al primo di aprile.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Io non credo che si possa accettare l'emendamento proposto dell'onorevole deputato Riccardi. Osservo che non è anche indispensabile. In primo luogo bisognerebbe rinvocare la legge che è stata votata dal Parlamento che ha fissato come termine definitivo all'antico sistema di pesi e misure il primo d'aprile. Io comincio per avere un po' di dubbio che con un articolo semplicemente di nuova legge si possa derogare in un modo non solenne ad una legge anteriore stata votata dal Parlamento. Osservo poi che non è neppur ciò indispensabile, avvegnachè non è detto che perchè si autorizza dal primo aprile che le rendite della verifica siano riscosse dal regio erario, ne segua la necessità che al primo di aprile si abbiano ad eseguire tali verificazioni. Al primo di aprile ogni individuo che si serve dei pesi e delle misure deve adottare i pesi e le misure nuove; ma il verificatore ha agio a fare la verifica qualche tempo dopo e non è necessario che la compia tosto al primo d'aprile.

RICCARDI. Le spiegazioni che ha date il signor ministro dicendo che il verificatore non andrà a verificare i pesi e le misure il primo di aprile certamente mi appagherebbero, perchè tolgono quel guaio che io temeva, che cioè i commercianti potessero essere colpiti quasi per sorpresa prima di aver conoscenza della legge; ma d'altra parte osservo che siccome, specialmente dopo le parole che qui si sono dette, sarebbe in arbitrio del verificatore di imprendere le sue visite un poco prima o un poco dopo, si genererebbe nelle popolazioni una certa confusione, perchè non si saprebbe in verità se sarebbe da qui a 10 giorni, o da qui a 15, oppure fra un mese che la verifica si farebbe. Onde temerebbersi sempre di essere sorpresi quando meno vi si pensasse.

Perciò insisto ancora a chiedere che l'epoca per l'attuazione di questa legge sia fissata al primo di maggio. Nè mi muove l'altra difficoltà, che con ciò si vada contro ad una legge già stata votata in senso opposto, stante che io credo che si possa benissimo derogare a quello che si è già stabilito in un'altra legge, mediante l'opportuna dichiarazione in un articolo della presente.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Riccardi consisterebbe nel sostituire il *primo maggio* al *primo aprile*. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DESPINE, relatore. Je dois faire observer qu'ici il ne s'agit pas de changer l'époque de l'application du système métrique; il ne s'agit que du droit de vérification; en effet que dit l'article 4? Il dit que depuis le 1^{er} avril 1850 les droits de vérification des poids et mesures seront perçus pour le compte de l'État. Par conséquent tous ceux qui se trouveront dans les catégories des assujétis payeront un droit à l'État, moyennant lequel le vérificateur fera sans compensation apposer le poinçon à tous les poids et mesures qui lui sont présentés. En substituant maintenant la date du *premier mai* à celle du *premier avril*, qu'en arriverait-il? Il en arriverait qu'on obtiendrait un résultat tout contraire de celui qu'on se propose, attendu que depuis le premier avril au premier mai les assujétis seraient encore obligés de payer les droits du vérificateur. Par conséquent je crois qu'on ne peut en aucune manière admettre le transport proposé.

ROSELLINI. Alle ragioni addotte dall'onorevole deputato

Despine ne aggiungerò un'altra. A me sembra che l'onorevole deputato Riccardi confonda l'effetto della legge che discutiamo coll'effetto della legge dell'11 settembre 1845. Quest'ultima che, come vede l'onorevole deputato, ha una data molto antica, prescriveva che il sistema metrico-decimale entrasse in vigore nei nostri Stati fin dal 1° gennaio del 1850; ma questo termine parve poi troppo vicino, e fu protratto fino al primo aprile. La legge che permise questo ritardo fu votata sul principio della presente Legislatura. Ora mi parrebbe poco decoroso che la Camera, dopo due o tre mesi, volesse distruggere questo voto, e ritardare ancora l'effetto di una legge che fu promulgata nel 1845; e siccome io non credo che si possano separare questi due provvedimenti, cioè l'introduzione del sistema metrico e quella del nuovo modo di verificaione, così non sarei disposto ad accettare l'emendamento del deputato Riccardi, che tende a separare i due provvedimenti. Del resto, parmi, nessuno meglio che il signor ministro d'agricoltura e commercio, che ci propone questa legge, sia in grado di conoscere se ella sia applicabile fin dal primo aprile: egli stesso ha fissato questo termine; io non dubito che a quest'ora non si senta preparato. Egli avrà preso tutti i provvedimenti necessari all'attuazione di questa legge pel primo di aprile. In conseguenza io voto contro l'emendamento del deputato Riccardi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Riccardi, consistente nel sostituire le parole *primo maggio* alle parole *primo aprile* dell'articolo 4.

RICCARDI. Se permette la Camera, dico ancora una parola, unicamente per osservare che tutto quello che si è detto contro il mio emendamento non distrugge la circostanza che questa legge non potrà, come legge definitiva, essere pubblicata in tutto lo Stato in tempo bastantemente utile per potervi esser posta in pratica al primo aprile.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. L'articolo in questione non riflette che l'esazione; ma quando anche l'esazione si faccia qualche giorno dopo, a motivo che la pubblicazione della legge verrà forse fatta alcuni giorni dopo il primo di aprile, non offenderà il testo della legge, nè l'operazione che si ha da fare per una riscossione per la finanza; ma intanto con questo emendamento si verrebbe a derogare una legge che è già stata votata dal Parlamento; importa di badare a questo caso, perchè finalmente le popolazioni si disgustano e non si trovano poi più disposte a quella diligenza indispensabile per venire ad una riforma che finalmente deve essere una volta applicata.

FARINA P. La legge attuale non fa che coordinare la legge di finanza relativa all'esazione dei diritti colla legge precedente che esiste sull'epoca in cui deve andare in vigore il sistema metrico decimale. Dunque per far corrispondere le due epoche bisogna che questa legge, che non è che una legge di coordinazione, corrisponda alla legge già adottata dalla Camera. Essa non fa che coordinare la legge relativa all'esazione dei diritti per parte delle finanze alla legge che già esiste. Conseguentemente trovo che non si deve variare altrimenti, perchè se si adottasse la proposta del deputato Riccardi, vi sarebbe un mese in cui sarebbe in vigore il sistema metrico decimale che è già stabilito dalla legge precedente, e non si avrebbe una norma per la verificaione dei pesi e misure e per l'esazione dei diritti relativi.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Se mi permette la Camera, aggiungo una riflessione, ed è che in questi tre ultimi mesi nessun verificatore non ha più fatto nulla in seguito all'introduzione del nuovo sistema.

Ora, col dare un mese di latitudine ne avverrebbe che, siccome al primo di aprile molti si troverebbero in grado di avere già i nuovi pesi e le nuove misure, queste verrebbero dai verificatori in certi casi verificate col sistema vecchio, imborstando le spese fisse per conto proprio, e poi verrebbero a fare altre verificazioni per conto delle regie finanze.

Ripeto adunque che quest'articolo non importa altro che dal primo aprile in poi, ossia dal giorno che verrà pubblicata la legge, ogni verificaione è fatta per conto delle finanze nè più nè meno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Riccardi.

RICCARDI. Io lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 come venne proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 5 è così concepito:

« Art. 5. Ai diritti indicati nell'antica tariffa sarà surrogato per ciaschedun utente un diritto annuo unico e fisso in conformità della seguente tabella:

« 1° Uffici pubblici	L. 6 »
« 2° Negozianti all'ingrosso	» 5 »
« 3° Negozianti al minuto, nei capoluoghi di provincia e nelle città eccedenti 3000 anime	» 2 50
« 4° Negozianti al minuto negli altri luoghi	» 1 50
« 5° Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei capoluoghi di provincia e nelle città eccedenti 3000 anime	» 80
« 6° Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi	» 40
« 7° Merciaiuoli ambulanti	» 40
« 8° Tutti coloro i quali, senza essere negozianti, vengono però contemplati nell'articolo 3	» 40
« Questa tabella verrà di dieci in dieci anni riveduta e sottoposta all'approvazione del Parlamento. »	

Io prego coloro che volessero fare degli emendamenti di seguire l'ordine numerico dei diversi paragrafi, onde non si debba poi rivenire sopra quelli che furono già votati.

SELLA. Vorrei chiedere al signor relatore se crede far distinzione tra i negozianti all'ingrosso ed i negozianti al minuto, e ciò massime nelle città di provincia.

DESPINE, relatore. Je pense que le mode est facile à déterminer. D'après le genre de commerce on connaît très-aisément les négociants en gros et les négociants en détail. Ainsi cette distinction ne peut donner lieu à aucune difficulté.

SERPI. Domanderei al signor relatore di spiegare queste parole *uffici pubblici*, di dirmi cioè se vi siano compresi i venditori di sale e tabacco.

DESPINE, relatore. Dans le rapport il a été exprimé que les *gabelloiti* devaient être considérés comme marchands en détail.

BERTOLINI. Al numero 3 di questa tabella è indicato che i negozianti al minuto nei capoluoghi di provincia e nelle città eccedenti 3000 anime dovranno pagare lire 2 50. Io credo che nel fissare il diritto la Commissione sarà partita dal maggiore o minor probabile commercio di cui godono questi paesi, queste città. Ora non si capisce il motivo per cui questo diritto sia esteso alle città eccedenti 3000 anime, perchè vi può essere un borgo, un paese che abbia 3000 anime e di più ancora, dove il commercio sia maggiore che non in una città di 3000 anime. Sarebbe per ciò giusto che in questi paesi si pagasse il diritto di lire 2 50. Proporrèi per conseguenza di non indicare solamente le città che hanno 3000 abitanti, ma di estender una eguale tariffa anche a tutti i paesi e comuni i quali arrivano a tal numero di popolazione.

DESPINE, relatore. Le produit doit arriver au même point qu'aurait fait obtenir le tarif qui avait été établi dans la loi précédente. La Commission a calculé qu'elle parviendrait à ce résultat en faisant la distinction de la population au-dessus de 3000 habitants avec celle au-dessous.

SPANO G. B. Io proporrei di aggiungere a questa tabella un nuovo alinea così concepito:

« I proprietari dei beni rurali per la vendita dei frutti delle loro terre... »

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Spano che presentemente la quistione verte sopra la prima parte dell'articolo.

SPANO G. B. Allora mi riservo di parlar dopo.

BERTOLINI. Io credo di insistere nel mio emendamento.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Io l'accetto.

DESPINE, relatore. Puisque l'accepte le Gouvernement, l'accepte aussi la Commission.

BERTOLINI. Propongo solo di sostituire la parola *comuni* alla parola *città*.

DESPINE, relatore. Je n'accepte pas le mot de *comuni* qu'on propose, parce qu'il y a des communes de 3000 habitants, et qui sont composées de 10, 15, 20 villages. La Commission entend toujours que la population de 3000 âmes soit agglomérée. Quant aux mots qui expriment cette idée, qu'on dise *comuni, città, paesi*, peu importe; le fait important est que cette population soit réunie dans un seul centre.

BRUNIER. Pour moi je tiendrais à la rédaction première. Un chef-lieu de province peut payer un peu plus parce qu'il a des ressources particulières, soit comme chef-lieu, soit comme centre où concourent tous les habitants des environs, tandis qu'un bourg, par exemple, peut avoir une population des 3000 habitants, et n'avoir aucun des avantages précités.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Io faccio osservare al deputato preopinante che la sua osservazione non cade precisamente a proposito a tutte le città quando le applica l'attributo di *capoluogo*. Vi sono molte città nel paese, le quali non sono capoluoghi, e che molte volte hanno una popolazione maggiore dei capoluoghi di provincia. Citerò l'esempio della città d'Intra, che è molto più popolata, ed è un centro molto maggiore di commercio di quello che lo sia la città di Pallanza che è capoluogo della provincia.

Conseguentemente l'articolo della Commissione comprende tutti i centri di popolazione denominati sotto il titolo di *città*. Converrebbe anche portare lo stesso peso di una tariffa maggiore a certi altri centri di popolazione che non hanno questo privilegio di appellarsi *città*.

Il luogo di Vigone, a cagion d'esempio, non ha siffatta onorificenza di chiamarsi *città*, eppure è un luogo dove ha un centro di commercio grandissimo ed una popolazione che supera molti altri luoghi che col nome di *città* vengono denominati.

Converrebbe pertanto di trovare una parola appropriata, la quale distinguesse questi centri di popolazione che superano le 3000 anime, senza ledere gli interessi di quei comuni specialmente che si trovano in montagna, dove tre o quattro montagne divise non formano che un sol comune.

Voci. S'usi la parola *paesi*.

Altre voci. *Borghi*.

PRESIDENTE. Alcuni han proposto di dire *nelle città e borghi*...

SANTA ROSA P., ministro di agricoltura e commercio. Si potrebbe dire: *nelle città e borghi eccedenti le tre mila anime*.

ROSELLINI. Io non credo che si debba adottare il proposto emendamento.

A tal proposito pregherei l'onorevole preopinante a riflettere che la sua proposta avrebbe per effetto d'aumentare il prodotto della tassa di verificaione; quindi il Governo ci troverebbe un guadagno; ma noi siamo partiti dal principio che il Governo non debba fare un lucro su questa tassa, e solamente ne ricavi quel tanto che basti a far fronte alle spese che l'erario si assume con questa innovazione del sistema, le quali spese consistono nella manutenzione dei campioni e degli strumenti di verificaione, negli stipendi dei verificatori, e finalmente nelle indennità che saranno dovute ai medesimi per il traslocamento loro da comune a comune, da mandamento a mandamento nell'interno di ciascuna provincia. La tariffa è stata regolata per modo che ci fosse equilibrio tra queste spese e il provento delle tasse. Se si adottasse l'emendamento del deputato Bertolini, la tassa di verificaione si trasformerebbe in una vera imposta. Questa è la ragione per cui io credo non si possa accettare quest'emendamento, a meno che non si diminuisse ad un tempo il diritto di lire 2 e 50 centesimi attribuito alla categoria della quale ora si parla. In questo caso soltanto si potrebbe accettare l'emendamento Bertolini: ma per non turbare l'equilibrio, per non mettere così una cifra a capriccio, sarebbe forse necessario di far prima nuovi calcoli.

BERTOLINI. Sta bene che il Governo non debba lucrare con questa legge; in ciò convengo perfettamente colla Commissione; ma stando in questo desiderio, bisognerebbe allora diminuire il diritto di lire 2 e 50 centesimi e portarlo a 2 lire. Ma se si vuol ritenere questo diritto, allora io parto da un principio superiore, che è quello della giustizia. Io non so capire come si faccia differenza tra le città che eccedono le 3000 anime ed i borghi che eccedono pure le 3000. A questo riguardo io citerò un esempio. Racconigi era un semplice borgo, un semplice paese; Carlo Alberto lo creò città. Il suo commercio non s'è perciò certamente aumentato, la sua condizione non ha cambiato.

Io non so dunque vedere perchè si dovrebbe stabilire un diverso diritto ad un paese quando è ancora nella condizione di paese, di borgo, e stabilire un altro diritto allorchè sia entrato nella categoria delle città. O si stabilisce un diritto minore, ed allora convengo coll'onorevole deputato Rosellini non dovere il Governo farvi lucri; ma se si stabilisce il diritto di lire 2 e 50 centesimi, allora propongo sempre un emendamento, che sieno cioè compresi in quest'articolo anche i borghi che hanno una popolazione eccedente le 3000 anime.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del signor Bertolini.

FARINA P. (Interrompendo) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FARINA P. Io volevo appoggiare l'emendamento Bertolini, ma desidererei che si applicasse ed alle città ed ai borghi.

A questo riguardo fo osservare che vi sono dei borghi molto commercianti, mentre vi sono città in cui il commercio è nullo. Il commercio è cosa d'attualità, e parecchi fra i borghi nei quali si concentra non hanno ancora il titolo di città.

Vi sono per altra parte delle città che sono in decadimento appunto perchè si trovano fuori delle grandi linee commerciali.

Il borgo di San Pier d'Arena, per esempio, gode di un commercio che è dato a poche città dello Stato, e molte di esse potrebbero pareggiarlo per la loro popolazione. Conseguentemente, sia che si voglia cambiare l'ammontare della tariffa, sia che si voglia mantener tale, la stessa ragione che milita per la città milita anche pei borghi; quindi si debbe e per gli uni e per gli altri adottare la stessa tariffa. Appoggio adunque l'emendamento Bertolini, purchè si applichi ai borghi del pari che alle città.

RICCARDI. Io credo che la questione si risolverebbe più facilmente qualora la Camera entrasse nell'idea di diminuire questa tassa.

Io trovo questa tassa di lire 2 e 50 centesimi gravosa pei negozianti al minuto; la trovo gravosa in tutti i luoghi; non già che non vi siano dei negozianti al minuto che non abbiano lavoro sufficiente per pagare lire 2 50, ma perchè la legge qui fu troppo complessiva, inquantochè ve ne hanno degli altri i quali potranno forse essere assoggettati a questa condizione di negozianti al minuto, che tanto nelle città come nei borghi esercitano un commercio talmente piccolo che questa tassa di lire 2 50 sarà per loro gravosissima.

È vero che più sotto sono stati esclusi da questa categoria i merciaiuoli ambulanti; ma con questo predicato *ambulanti* si è voluto indicare coloro che corrono da un luogo all'altro. Ora in tutte le città vi sono certi generi di commercio talmente al minuto, che in verità saranno molto di minor importanza che non il commercio di certi merciaiuoli ambulanti.

Io credo pertanto che volendo comprendere tutti i negozianti al minuto in una sola categoria si verrà a far sopportare ad alcuni di essi un peso enorme. Quindi, acciocchè non si cada in questo inconveniente, e per mettermi anche d'accordo coll'emendamento proposto dal deputato Bertolini, io direi che la somma di lire 2 50 si riduca a lire 2.

CHIO. Seguendo il discorso e le osservazioni dell'onorevole deputato Riccardi, parmi opportuno di distinguere tra la capitale ed i capoluoghi di provincia e di mandamento. Questa distinzione fondasi nella differenza notevole che esiste tra il commercio della capitale e quello dei capoluoghi di provincia o di mandamento. Chi per esempio non vede come il commercio di Torino sia dieci volte più importante di quello delle città di Ivrea, Aosta ed altre? Se dunque noi vogliamo raggiungere più sicuramente lo scopo che si è prefisso il Ministero e la Commissione, di rendere la tariffa prossimamente proporzionale al lucro che il negoziante trae dal suo negozio, dobbiamo stabilire una maggior graduazione nella medesima. Così la tassa pel commercio della capitale dovrà superare la tassa relativa al commercio de' capoluoghi di provincia o di mandamento, e quest'ultima dovrà esser superiore alla tariffa imposta ai luoghi minori. Quindi io propongo un emendamento concepito in questi termini:

« I negozianti al minuto della capitale, lire 2 50; dei capoluoghi di provincia, o dei centri di popolazione eccedenti 3000 anime, lire 2, e finalmente degli altri luoghi, lire 1 50. »

PRESIDENTE. Faccio osservare che vi è un emendamento del deputato Bertolini, il quale aggiunge le parole: *nei borghi*, prima di quelle *nelle città*.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICHELINI. Fu osservato da uno dei precedenti oratori che si possono facilmente confondere i negozianti all'ingrosso ed i negozianti al minuto. Si possono pure confondere i negozianti al minuto coi merciaiuoli ambulanti, perchè non vi ha una linea di separazione tra questi due generi di commercio.

I negozianti al minuto possono alle volte girare colle loro merci, e diventare merciaiuoli ambulanti. Tutte queste osservazioni non erano sfuggite alla Commissione, di cui aveva l'onore di far parte; ma dovendo necessariamente classificare tutti i negozianti, essa ha creduto doversi attenere a quelle denominazioni che più sono in uso; salvo poi, nell'applicazione della legge, di lasciar all'arbitrio del giudice il seguire l'indicazione tracciata dalla legge stessa.

Del resto non sarebbe stato possibile fare una classificazione, la quale non esiste realmente nella natura della cosa.

Io ho voluto fare queste osservazioni generali per difendere la tabella proposta dalla Commissione, la quale d'altronde è molto più semplice di quella proposta nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del deputato Bertolini.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Desidererei che fosse formolata in altri termini; per esempio direi: « Nei capoluoghi di provincia, e nei luoghi di popolazione agglomerata eccedente le 3000 anime; » e credo che sarebbe così espresso in termini più legali.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il signor deputato Bertolini consente a questa redazione?

BERTOLINI. Io non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento sarebbe così concepito:

« Pei capoluoghi di provincia e nei luoghi di popolazione agglomerata eccedente le 3000 anime. »

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io propongo di cambiare la parola *anime* in quella di *abitanti*, e dire: 3000 *abitanti* a vece di 3000 *anime*. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto, il quale è così concepito:

« Nei capoluoghi di provincia e nei luoghi di popolazione riunita eccedente i 3000 abitanti. »

(È approvato.)

Ora viene la discussione sull'emendamento del signor Riccardi, il quale porterebbe il diritto fisso in lire 2 e 50 a sole lire 2.

RICCARDI. Io ho proposto di fissare questa tassa a sole lire 2 coll'intendimento di aumentare qualcun'altra delle tasse che vengono in seguito, in guisa che nel mio concetto questa variazione non farebbe sopportare discapito alle finanze dello Stato. Aggiungo poi che non potrei ammettere quella distinzione per cui si vorrebbe sottoporre a un diritto differenziale la capitale. Io non posso accettarla per la ragione che ancorchè la capitale superi qualche altra città in popolazione, non è qualche migliaio di abitanti di più o di meno che stabilisce l'importanza individuale dei commercianti; onde in tutti i casi bisognerebbe aggravare egualmente la tariffa per altre cospicue città, come, per esempio, Genova, e introdurre inoltre nella legge molte altre graduazioni per ragione di popolazione.

Mi pare però che queste gradazioni sarebbero forse difficili ed odiose. D'altronde mi torna bene di osservare che trattandosi di negozianti al minuto ve ne sono nella capitale, come fuori di essa, dei troppo poveri e dei troppo piccoli per poterli assoggettare ad un diritto più grave: nè io credo che sia giusto di far sopportare a negozianti poveri un aggravio maggiore solo per aver diritto di poterlo imporre anche ai ricchi. Persisto quindi nella tassa di sole 2 lire, senza eccezione a danno della capitale.

CHIÒ. Non posso menar buone le osservazioni del preopinante, che la differenza di popolazione non possa influire grandemente sull'aumento di commercio.

Questa opinione è precisamente contraria al principio che ha guidato la Commissione nello stabilire la sua tariffa: mancando di altri mezzi la Commissione si è appigliata al partito di giudicare dell'importanza del commercio di ciascun luogo della sua popolazione. E tanto è vero che si attenne a questo principio che ha stabilito, che per tutti quei centri di popolazione che sono superiori a 5000 anime la tariffa sia di 2 50, e per quelle che vi sono inferiori sia soltanto di lire 1 50. Ma ora io domando alla Commissione di essere più giusta e più esatta nello stabilire la sua scala di graduazione, e di voler ben riflettere come si debba seriamente distinguere tra una città di 150,000 anime e una di 5000 soltanto. Sotto il punto di vista del traffico e del commercio, come mai oserebbero noi considerare come eguali Crescentino, per esempio, e Torino?

Io sono ben lontano dal voler basare la tariffa sopra una scala troppo estesa, la quale nuocerebbe alla semplicità della legge. Ma l'emendamento che propongo, oltrechè non nuoce alla semplicità della legge, non fa che render minore il suo vizio dal lato della giustizia. Il mio emendamento si restringe ad eccettuare la sola capitale da tutti i capoluoghi di provincia.

Questa eccezione non solo è giustificata, ma anzi è comandata dall'immensa superiorità del commercio di Torino sopra quello di tutti i capoluoghi provinciali o mandamentali. Nè mi imputino queste osservazioni a spirito di parzialità verso le provincie, e a poca simpatia verso la capitale.

Tutto al contrario; dichiaro che si è precisamente l'alto concetto in cui tengo questa illustre città che mi muove a proporre l'eccezione in discorso rispetto alla medesima.

Imperocchè crederei di mentire enormemente ai rapporti statistici e comparativi della capitale e le altre città del nostro Stato se pareggiassi Torino così fiorente per ogni maniera di arti, di industrie e di commercio, ad una modesta città di 5000 abitanti. Del resto in Francia, Parigi, in fatto di tariffa è eccettuata (se non erro) dagli altri capoluoghi. Perchè noi non seguiremo questo esempio, e non ne terremo conto nella presente circostanza? Quindi spero che la Camera, persuasa nella convenienza della mia proposta, vorrà accettare la tariffa che io sono per proporre, cioè:

Lire 2 e 50 per la capitale; lire 2 soltanto per i capoluoghi di provincia, e per le borgate che eccedono 5000 anime; e lire 1 e 50 per tutti gli altri luoghi.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Sicuramente se si volesse fare una tariffa adeguata a tutti i maggiori o minori interessi di questi centri di popolazione, converrebbe fare una progressione molto più distinta di quelle che ha proposto la Commissione, la quale ha preso per *minimum* la popolazione di 5000 anime, ed ha assoggettati i luoghi che sorpassano tale popolazione a una tariffa maggiore senza fissare un *maximum*. Ma questo porterebbe una complicazione gravissima, e per essere giusti verso la capitale ed aggravarla di più, converrebbe anche tenere ad un dipresso la stessa misura per tutte le altre popolazioni che non si discostano tanto dalla popolazione della capitale, e si discostano moltissimo da quelle di 5000 anime che è il *minimum*.

Noterò inoltre (poichè la differenza di cui sarebbe colpita in più la città di Torino, la sola che il deputato Chiò vorrebbe gratificare di questa tariffa non consiste poi che in 50 centesimi) che questa maggior gravezza non sarebbe poi tale che i negozianti di tutte le città che superano le 5000 anime

non vi possano sottostare. Di più vi sarebbe assoluta ingiustizia nel volere che i commercianti al minuto della città di Torino paghino 2 e 50, mentre si eccettuano quelli di Genova, di Nizza, di Alessandria, e di molte altre città cospicue che formano un centro principalissimo di commercio, e sono allo stesso livello della città di Torino per i lucri che possono fare, perchè il signor deputato Chiò deve anche riflettere che questi commercianti a Torino spendono molto di più per le loro abitazioni, per i locali di cui hanno d'uopo per il loro commercio, per il loro abituale nutrimento e per le vesti, che non quelli di tutti gli altri luoghi di minor popolazione, in guisa che costesti negozianti possono far molti risparmi che non possono fare i primi, epperò io devo respingere questo emendamento e mantenere la redazione proposta.

AVIGDON. Je demande à la Chambre la permission d'ap-puier les observations émises par M. le député Riccardi. Ces observations sont justes et essentiellement pratiques. En effet c'est justement parce que les marchands de détail vendent des objets de première nécessité qu'il faut les favoriser davantage. Il me semble qu'il est infiniment plus rationnel de faire supporter aux marchands qui vendent les marchandises les plus riches un droit de vérification plus fort.

Dans la catégorie de l'article 3 sont compris les négociants des marchandises au détail qui vendent les objets de première nécessité comme le beurre, les œufs, les salaisons; ceux-ci payent la vérification de leur poids plus que les négociants compris dans la catégorie, article 5, qui vendent à la mesure des soieries, des rubans, des velours, des marchandises qui varient depuis le prix de quatre francs le mètre jusqu'à vingt à vingt-cinq francs, comme, par exemple, les velours. Je pense donc que la proposition de l'honorable député Riccardi est très-équitable, puisqu'elle tend à alléger les dépenses sur les marchandises de détail et à les faire peser d'une manière plus proportionnelle sur celles qui peuvent les supporter.

MELLANA. Appoggio l'emendamento dell'onorevole deputato Chiò, non perchè io creda che in questa legge possa di molto mutarne lo spirito, ma per un principio, cioè perchè coloro i quali si sono opposti a questo emendamento non vedono nella relazione della capitale colle altre città se non che la diversità della popolazione. Io credo che il principio per cui presso le altre nazioni si distinse la relazione tra la capitale e le altre città non fu soltanto all'oggetto di mettere in correlazione la popolazione di essa con quelle delle altre città, ma per un compenso naturale e giusto dovuto alle agglomerazioni ed alle centralizzazioni delle capitali operate dai propri Governi.

Io faccio notare che i 5 milioni di franchi della lista civile pagati da tutta la nazione si spendono nella capitale; e senza discendere ad enumerare altri beneficii che la forma stessa del Governo porge alla capitale, mi pare che il commercio essendo tutto rivolto alla medesima, una simile somma non è di poco conto in paragone delle città della provincia. Bramerei quindi che si facesse questa distinzione onde far trionfare questo principio; appoggio perciò l'emendamento del deputato Chiò.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Faccio osservare all'onorevole signor Mellana, che in fatto di tariffa, oppure verificazione di pesi e misure, in Francia non avvi differenza alcuna tra la capitale e le altre città dipartimentali, e ciò per una semplice ragione. Come si estende il commercio? Il commercio si estende per via della concorrenza. Dove si riconosce un maggior centro di popolazione ogni commerciante trova che il suo smercio ha maggior nu-

mero di concorrenti che in altri luoghi. Io sono persuaso che, per molti e molti traffichi, vi saranno gli stessi guadagni per molti che trafficano nello stesso genere nella capitale, come per quelli che trafficano nello stesso genere sia in Alessandria che in molte altre città di provincia.

ROSELLINI. Respingo io pure l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Chiò; a ciò mi muovono, oltre le ragioni adottate dall'onorevole preopinante, le considerazioni seguenti: il sistema di verifica che si propone colla nuova legge contrasta già grandemente colle abitudini inveterate nel paese, e se si adottasse l'emendamento del deputato Chiò il contrasto sarebbe anche maggiore; infatti è da sapere che la tariffa antica era regolata per modo che, contro ogni giustizia, i diritti di verifica si aggravano in ragione della distanza dei maggiori centri di popolazione: la tariffa era regolata per modo che nei comuni più remoti, là dove è minore l'importanza dei traffici e delle industrie, là appunto si pagava dagli utenti una tassa tre, quattro, e perfino cinque volte maggiore.

Questa grave ingiustizia proveniva da ciò, che i verificatori non ricevevano dallo Stato alcun stipendio fisso; essi riscuotevano a loro beneficio le tasse di verifica, e le aumentavano in ragione delle distanze da essi percorse nell'esercizio delle loro funzioni.

Col nuovo sistema si cambia affatto questo stato di cose. Con un tal cambiamento noi abbiamo già aggravato di più forte tassa gli utenti stabiliti nei maggiori centri di popolazione; ma non bisognerebbe nemmeno aggravarli di troppo, perchè è da notare che col sistema antico costoro pagavano pochissimo; i diritti di verifica non ascendevano per molti di loro a più di 25 o 50 centesimi all'anno.

Quindi la nuova legge potrebbe parere troppo dura se si stabilisse di stancio una differenza troppo grande; per queste considerazioni io vorrei che non si eccedesse nell'aggravare la tassa in ragione dell'importanza industriale delle città, e quindi mi oppongo all'emendamento di cui si tratta.

Poichè ho la parola risponderò al deputato Avigdor, il quale trova sommamente ingiusto che quei negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza paghino una tassa di soli 80 o 40 centesimi; alla sua osservazione io rispondo esser vero che questi negozianti appartengono alle classi più ricche; ma v'ha un'altra circostanza alla quale si dee riguardare.

La Commissione nello stabilire questa tariffa non doveva considerar solamente l'importanza delle varie industrie; c'era anche da considerare il lavoro imposto ai verificatori. Si sa che un negoziante di stoffe non tiene altra misura nel suo negozio che il metro; rispetto a questa il verificatore non ha altro da fare che confrontarla coll'archetipo, col campione legale, ed è cosa di un momento, poi imprime il suo bollo; se si tratta invece di un negoziante, il quale faccia uso di pesi o di misure di capacità, allora l'osservazione riesce assai lunga, ed esige cognizioni speciali e tecniche, massime quando si tratta di verificare una bilancia. Sembra allora ragionevole che il diritto di verifica si aumenti.

Questo è il motivo che persuase la Commissione ad adottare questa differenza di tasse, uniformandosi in ciò a quanto è stato sin qui praticato.

BRUNIER. Je ferai observer à la Chambre qu'il arrive quelquefois que des populations diverses se trouvent séparées par des rivières. Je voudrais savoir si ces populations sont comprises dans l'article ou non.

DESPINE, relatore. Il a été entendu que des communes différentes qui seraient séparées par des rivières ne seraient pas considérées comme agglomération.

BRUNIER. Elles pourraient bien cependant être réunies.
DESPINE, relatore. Mais elle sont divisées par une rivière.

BRUNIER. Alors il serait mieux de déclarer formellement qu'elles appartiennent à la même commune.

PRESIDENTE. Faccio riflettere che, dietro l'osservazione del deputato Brunier, bisognerebbe porre in discussione una redazione che già è stata approvata. Si votò che si dicesse: « nelle città e capoluoghi, e negli altri luoghi di popolazione riunita, » ecc. Ora si tratterebbe di rinvenire su questa redazione.

BRUNIER. On doit l'expliquer plus clairement.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Je crois qu'il suffit pour expliquer la question qu'on déclare le principe. En effet, en adoptant le texte qui dit: *populations réunies*, il est bien entendu qu'on entend exclure les communes qui sont divisées en différents centres de population. Ainsi dès le moment qu'on a déterminé les communes dont la population surpasse celle de 5000 habitants, il est évident qu'on ne veut pas réunir deux communes déjà naturellement divisées pour en faire une seule et ne faire payer qu'un seul droit. Il me semble que ces observations suffiront pour qu'on ne puisse pas interpréter la question d'une manière différente.

BRUNIER. Alors je retire...

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Riccardi, il quale riduce a due lire il diritto che pagherebbero i negozianti al minuto nei capoluoghi di provincia e luoghi di popolazioni riunite eccedenti i 5000 abitanti.

(Non è approvato.)

Domanderò ora se l'emendamento del deputato Chiò, il quale consiste nel mantenere la tariffa di lire 2 e 50 centesimi per la capitale, e nel ridurla a sole 2 lire per tutti gli altri luoghi, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'alinea tal quale è portato dal progetto della Commissione.

(La Camera approva.)

BERTOLINI. Converrebbe estendere al paragrafo 5 l'emendamento stato adottato per il 3°.

PRESIDENTE. Ora non è questione che del 4° alinea.

ROSELLINI. Chiedo la parola per proporre una diminuzione in questo articolo della tariffa. Non proporrei variazioni a questo riguardo se non fossero stati variati i termini degli articoli precedenti. Nell'articolo precedente fu adottata una espressione generica, che comprende un maggior numero di luoghi, e rende perciò maggiore il provento della tassa: infatti il signor ministro non ha punto esitato ad approvare quella variazione: la Commissione avea cercato di ordinare la sua tariffa per modo che il Governo non corresse alcun rischio di scapitare: anzi è probabile che ci trovi un utile; quest'utile gli è stato lasciato perchè è giusto che il Governo si rimborsi di tutte quelle spese che ha dovuto incontrare per introdurre il sistema metrico nel paese: egli ha dovuto, fra le altre spese, incontrarne una assai ragguardevole: parlo delle 150,000 lire per provvista di campioni metrici.

Cio posto, poichè la variazione già adottata accresce da un lato il provento, mi sembrerebbe giusto che di questo aumento non profitasse il Governo, ma si vorrei che andasse a beneficio di un'altra categoria di utenti.

Per conseguenza proporrei che la tassa di 1,50 sia ridotta a 1,25.

Faccio poi osservare che abbiamo posto in fine di questo articolo un'alea il quale dichiara che la tabella verrà di 10 in 10 anni rivista e sottoposta all'approvazione del Parlamento; lo scopo di questa revisione decennale è appunto di ristabilire l'equilibrio tra le spese e l'entrata nel caso che questo equilibrio venisse turbato: è evidente che dai calcoli fatti dalla Commissione potrebbero alla prova riscontrarsi erronei, o per lo meno poco esatti; ed anche potrebbe accadere che l'equilibrio venisse in seguito turbato per l'incremento sperabile e probabile delle industrie; a questi eventi possibili provvede l'alea ultimo di questo articolo, che impone la revisione decennale della tariffa.

Propongo quindi che al diritto di 1 franco e 50 si sostituisca 1 franco e 25 centesimi.

DESPINE, relatore. Je ne crois pas qu'on puisse accepter cette rédaction. La catégorie des marchands au détail s'élève à près de 60,000, dont la moitié environ appartient à une localité au-dessous de 5000 âmes. Une diminution de 25 centimes en entraînerait une de 7500 francs pour le trésor.

ROSELLINI. Vorrei pregare il signor ministro a dichiarare se accetta la diminuzione che io propongo.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Io non sono alieno dall'accettare questo emendamento; ma converrebbe che io potessi avere un dato preciso che questi 8000 franchi che si perdono da una parte siano riuverati dal vantaggio prodotto dall'articolo precedente.

Nessuno lo sa meglio della Commissione; se crede il signor deputato Rosellini che coll'aver ammessi alla tariffa maggiore tutti i borghi, ed i comuni eccedenti i 5000 abitanti, si possa equiparare la perdita che deriva da questa riduzione di tariffa non ci ho difficoltà, perchè, come ho già detto, il Governo non intende di percepire una tassa a modo di tributo, ma vuole un semplice rimborso di spesa.

ROSELLINI. Credo che veramente questa riduzione non esporrà il Governo ad alcun discapito: quello che si perde da questo lato si guadagna dall'altro per la variazione introdotta nella categoria precedente.

Oltre a ciò ripeto quello che ho già avuto l'onore di dire poc'anzi, cioè che i calcoli sono stati condotti in modo che il Governo sicuramente troverà un margine sufficiente per ammettere la riduzione da me proposta, senza che ne risulti alcun discapito per le finanze.

DESPINE, relatore. D'après les observations que viennent de faire les honorables préopinants, la différence ne serait en effet pas très-considérable. Elle arriverait tout au plus à 2000 ou 5000 francs.

Par ce motif je n'ai pas de difficulté à accepter l'emendement proposé.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Vedendo che gli organi della Commissione sono stati d'accordo in questo, accetto l'amendamento.

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti quest'emendamento, giusta il quale la tassa portata dal 4° alea è ridotta da lire 1,50 a 1,25.

(La Camera approva.)

Si passa ora al 5° alea.

Il deputato Bertolini ha la parola.

BERTOLINI. Propongo per questo 5° alea l'emendamento che si è adottato per il 5°.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato questo emendamento del deputato Bertolini.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti: esso consiste nell'adottare in questo 5° alea la stessa redazione che si è adottata pel terzo rela-

tivamente ai luoghi che riuniscono una popolazione maggiore di 3000 abitanti.

(La Camera approva.)

Si passa ora al paragrafo 6°.

DEL CARRETTO. Sta bene che si facciano altrettante categorie quante sono le tasse stabilite dalla legge, ma quando la tassa è unica troverei più conveniente che tutti coloro che vi vanno soggetti siano compresi in una sola categoria, e quindi proporrei di riunire gli alea 6, 7 e 8, e mettere in loro luogo un solo articolo.

ROSELLINI. La Commissione ha mantenuto questa distinzione delle tre categorie per non unire insieme tre classi di persone o d'industrie che non hanno tra di loro somiglianza veruna.

La Commissione ha cercato di evitare i vizi che aveva ravvisati nella tariffa ministeriale, alcuni dei quali consistevano appunto nello strano e bizzarro accozzamento di certe industrie. Così, per esempio, si trovavano nella classe quarta i mugnai coi conservatori delle ipoteche (*Ilarità*); nella quinta i beccai si accompagnavano coi gioiellieri; nella settima si trovavano i seminarii coi fabbricanti di colla forte: la Commissione, per desiderio di evitare queste stranezze, ha voluto distinguere in tre diverse categorie quelle industrie che veramente non hanno altra somiglianza fra loro che quella di essere gravati da una medesima tassa.

RICCARDI. Allora proporrei la cifra di 1,25.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del signor Riccardi, consistente nel sostituire la cifra 1,25 alla cifra di 0,80 portata dal progetto.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

Ora domando se è appoggiato l'emendamento Del Carretto, il quale consiste nel riunire in un solo paragrafo i tre alea 6, 7 e 8.

(È appoggiato.)

MICHELINI. Nel seno della Commissione io aveva fatta la stessa osservazione dell'onorevole deputato Del Carretto, ed il signor Rosellini obiettava non essere conveniente confondere professioni affatto diverse: ma io dirò che tutte queste professioni hanno questo di comune, di dover pagare lo stesso diritto.

Ora noi non dobbiamo considerare queste professioni sotto altro aspetto; dobbiamo unicamente considerarle sotto l'aspetto della tassa che devono pagare. Quindi io appoggio la proposizione del deputato Del Carretto, che si uniscano i numeri 6, 7, e 8 in un sol numero, se non che, siccome alcuni deputati hanno in animo di proporre un diverso diritto, così mi pare che si potrebbe stabilire in massima di riunirli ove non vi fosse cambiamento di diritti, e lasciar numeri separati per i diritti diversi.

FARA-FORNI. Io mi oppongo alla riunione di questi tre numeri, e parlerò in proposito all'8.

PRESIDENTE. Inviterei quelli che intendono di far mutamenti ad alcuni di questi numeri a proporli; allora fatta questa proposizione vedremo se si possa passare alla votazione della proposta Del Carretto.

RICCARDI. Io vorrei che in questo caso all'articolo 7 ove è detto « i merciaiuoli ambulanti, 40 centesimi » aggiungesse, « e tutti gli altri negozianti al minuto che non esercitano il loro commercio in luoghi chiusi. » Con ciò io voglio parlare del piccolo commercio che si fa sulle strade e sulle piazze.

ROSELLINI. Credo che la Commissione con questa denominazione di merciaiuoli ambulanti abbia indicati appunto coloro che non hanno dimora stabile; questa espressione non comprende solamente quei venditori che girano per le vie

alla sera, ma eziandio quelli che stabiliscono temporariamente e all'aria aperta la loro bottega, ora in un luogo, ora in un altro.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del signor Riccardi è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se è appoggiata la proposta del deputato Del Carretto, che consisterebbe nel fare un articolo solo di questi tre paragrafi.

RICCARDI. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Io credo che la tassa degli 80 centesimi non sia ancora stata posta ai voti. (Si! si!)

Era l'emendamento proposto dal deputato Bertolini...

PRESIDENTE. Il deputato Bertolini non ha proposto alcun emendamento alla tassa.

RICCARDI. Io avrei in animo di proporre un emendamento alla cifra.

PRESIDENTE. Se intende di proporre un emendamento alla cifra, ha la parola.

RICCARDI. Per non invertire l'ordine della discussione, io propongo di portare a lire 1,50 gli 80 centesimi, di cui al capo V, a carico dei negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza.

È vero (come lo ha detto la Commissione) che è molto più facile il verificare le misure lineari che le misure di peso e di capacità, che quindi in quella il verificatore impiega minor fatica e minor abilità, ma quest'obiezione non mi muove al punto da potermi indurre a paragonare i fortissimi negozianti che fanno uso di misure di lunghezza coi piccoli commercianti che usano pesi al minuto; oltre che non è vero che non siasi dalla Commissione fatto verun conto della fortuna e dell'entità dei rispettivi commerci; diffatti più sopra vedemmo che i negozianti all'ingrosso che fanno uso de' pesi furono distinti nella tariffa dai negozianti al minuto che usano gli stessi pesi, e che possono per avventura tenerne quantità maggiore. E qui cade in acconcio ancora di dire che sebbene io proponga un aumento di tariffa su questo capo, ho poi in animo di presentare un emendamento all'articolo 7 dove si parla dei merciaiuoli ambulanti; io ho in animo, dico, di far comprendere coi merciaiuoli ambulanti anche certi venditori di piccoli oggetti al minuto, i quali senza essere propriamente ambulanti, perchè possono anche essere fissi in un dato luogo, hanno però un commercio così minuto che non potrebbero sopportare la spesa di lire 2,50 che la Camera ha votato; propongo quindi di sostituire alla cifra di 0,80 la cifra di 1,50 per questo capo V.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del signor Riccardi è appoggiato.

(È appoggiato.)

MELLANA. Dopochè la Camera ha votato all'articolo 4 la tassa di lire 1,25 pei negozianti che tengono stadere e misure lineari, fare più grave la somma per quelli che tengono puramente misure lineari è una cosa inopportuna, potendosi facilmente trarre in inganno i verificatori con tener questo *pro forma*.

AVIGDOR. Je proposerais à la Chambre une réduction dans le tarif imposé aux marchands compris dans la 7^{me} catégorie de cet article. Je profiterai de cette occasion pour dire à l'honorable monsieur Rosellini que les raisons qu'il a présentées à la Chambre en réponse à ma proposition me semblent plus paradoxales que véridiques. Il nous dit que la Commission a dû considérer que le vérificateur en vérifiant une mesure n'avait presque rien à faire, et que lorsqu'il doit

vérifier des poids il emploie plus de temps, et il a beaucoup plus de peine. Entre deux maux, je ne sais pourquoi la Commission aurait donné la préférence au pire. Je suis d'avis qu'il valait mieux faire payer par le marchand le plus riche que par le marchand au détail. J'aurai donc préféré diminuer les charges des négociants de comestibles et augmenter celles du marchand de nouveautés.

Ici le petit commerce est celui qui est plus imposé. Le système a été adopté dans tous les articles 4, 5 et 6. Dans l'article 7 on fait bien une distinction en faveur des marchands ambulants, mais c'est justement pour les taxer autant que ceux qui ont des magasins, qui payent des loyers et qui font un commerce plus lucratif. Le marchand ambulant est soumis à une infinité de dépenses. Il est obligé d'acheter au négociant en détail; il paye déjà par là deux bénéfices, celui du négociant en gros et celui du négociant en détail, avant de pouvoir arriver à bénéficier lui-même. Par ces motifs, je proposerais à la Chambre de taxer les marchands compris dans la 5^{me} catégorie à 80 centimes, et seulement à 40 centimes ceux compris dans la 7^{me} catégorie. Il me semble que c'est la manière la plus équitable d'appliquer la loi.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Riccardi che è ora in discussione consiste, come ho già detto, nell'aggiungere le parole: « I negozianti al minuto che esercitano il loro commercio in luoghi non chiusi. »

RICCARDI. La spiegazione data dal deputato Rosellini mi avrebbe forse indotto a ritirare il mio emendamento, se non mi rimanesse il timore che nell'applicazione della legge non si verificasse l'inconveniente a cui io aveva accennato, giacchè, per esempio, colui che facesse un piccolo commercio sotto di una tettoia sarebbe dubbio se dovesse o no venir calcolato come merciaiuolo ambulante. Nel comune linguaggio per merciaiuoli ambulanti s'intendono quelli che vanno da un luogo all'altro. Io vorrei dunque nella legge che si sta facendo, e per evitare ogni equivoco, si avesse ad ammettere l'aggiunta che ho proposto, sulla quale quindi persisto.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento sarebbe d'aggiungere le parole: « I merciaiuoli ambulanti e gli altri negozianti al minuto che esercitano il loro commercio in luoghi non chiusi. »

MARTINET. Je n'aurais aucune difficulté à accepter la proposition Riccardi; mais il est à observer que le paragraphe 4 comprend déjà cet amendement. Il faudrait alors apporter une nouvelle variation à cet article 4.

RICCARDI. Domando perdono; si deve intendere relativamente alla popolazione, e non relativamente a quelli che commerciano in luoghi non chiusi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Riccardi, la quale consiste nell'aggiungere: « I merciaiuoli ambulanti e gli altri negozianti al minuto, i quali esercitano il loro negozio in luoghi non chiusi. »

(Dopo prova e controprova la Camera adotta l'aggiunta.)

Ora viene la proposta del deputato Avigdor, la quale porterebbe la tassa a 60 centesimi pei negozianti contemplati nel sesto alinea dell'articolo 2.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

CHAPPERON. Je ne comprends pas pourquoi l'on voudrait rendre la position du marchand ambulant meilleure que celle du marchand établi. Celui-ci présente beaucoup plus de garanties que le premier. Les marchands ambulants ne sont en général que des aventuriers.

Du reste il ne faut pas perdre de vue que les marchands établis dans une ville ont plus de dépenses à supporter que

les marchands ambulants. Ainsi, je ne puis pas comprendre pourquoi on voudrait favoriser davantage ces derniers.

AVIGDOR. Les raisons pour lesquelles je désirais que les marchands ambulants fussent un peu mieux traités ne sont pas celles que vient de faire valoir le préopinant. Je voulais que le marchand ambulant fût soumis à une moindre taxe parce que les bénéfices qu'il fait sont plus modiques, parce qu'il fait ses tournées dans les campagnes, et favorise ainsi les populations agricoles qui ne peuvent pas se rendre au marché.

Ensuite, je répète que c'est la nature des marchandises qu'il faut considérer et non pas la qualité du marchand. Le marchand ambulant n'achète pas des objets de valeur ou de prix. Tous ceux qui ont quelques connaissances en fait de commerce savent parfaitement que ces sortes de marchands n'ont que des marchandises fort mesquines, telles qu'indiennes, mousselines, mouchoirs, qu'ils vendent jusqu'à 4 sous. Il me semble donc que la Chambre fera un acte équitable en réduisant à 20 centimes la taxe de 40 centimes qui a été fixée par la Commission.

Quant à l'imputation que vient de faire M. Chapperon, que généralement les marchands ambulants sont des aventuriers, je la crois souverainement injuste. Il aurait mieux fait de dire qu'ils sont moins heureux que ceux qui ont des magasins et qui payent patentes.

Mais à mes yeux ils n'en sont pas moins dignes de l'attention de la Chambre: pour moi, je saisis avec empressement cette occasion pour dire à la Chambre que j'estime autant le marchand ambulant avec sa charrette à bras courant les villes que celui qui est sur la porte d'un grand magasin ayant un brillant étalage. Jeter l'anathème sur le premier me semble une faiblesse dont je ne me sentirais pas capable. Je m'estime heureux de pouvoir faire bien clairement cette confession. Je reviens donc à mon amendement et je prie la Chambre de lui donner son appui.

DESPINE, relatore. La Commission a fait sur les marchands ambulants à peu près les mêmes réflexions que vient d'émettre l'honorable M. Chapperon. Les marchands ambulants exercent leur commerce sur plusieurs points différents; ils vont chercher les affaires où elles se trouvent; ils n'ont pas les dépenses qu'ont les marchands au détail; ils n'ont, par exemple, aucun loyer à payer; ainsi il ne pourrait pas y avoir de motif à les placer dans une situation plus favorable sous le rapport de la taxe que les premiers. La Commission par conséquent croit devoir conserver le tarif de 40 centimes qu'elle a adopté à leur égard.

CHAPPERON. Si je me suis opposé à la proposition qui favorisait les marchands ambulants, c'est parce qu'il serait à désirer qu'il n'y en eût point. Je n'ai pas entendu dire que tous les marchands ambulants fussent des aventuriers; mais il est incontestable qu'un marchand établi dans une ville offre beaucoup plus de garanties que celui qui n'y reste que deux à trois jours en passant; que les marchandises que vend le premier offrent infiniment plus de confiance à l'acheteur que celles que vend le dernier. Par ces motifs j'insiste pour le maintien de l'article de la Commission.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del signor deputato Avigdor, la quale consiste nel portare la tassa di cui al numero 6 a centesimi 60, e nel ridurre quella al numero 7 a centesimi 20.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Viene ora l'alinéa 8°:

« Tutti coloro i quali senza essere negozianti vengono però contemplati nell'articolo 3, lire 0 40. »

FARA-FORNI. Io non credo proporzionata la tariffa, trattandosi qui di applicare la stessa legge per i negozianti ed i particolari. Come ho già detto poc'anzi, vi sono dei particolari i quali tengono pesi per il loro uso proprio; perchè assoggettarli ad eguale tariffa fissata alla categoria numero 6? Vorrei quindi proporre a 25 centesimi questa tariffa.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Fara-Forni.

(È appoggiata.)

MICHELINI. La proposta del deputato Fara-Forni può essere giusta per alcuni privati, ma la legge deve guardare in complesso; ora ne verrebbe l'inconveniente che la maggior parte dei privati, ancorchè ricchi, pagherebbe meno di una delle classi le più povere della società, quella dei merciaiuoli ambulanti; ciò che non par giusto. Vi sono dei privati che quantunque non vendano che le proprie derrate, e non comprino le altrui che per la propria consumazione, fanno tuttavia frequente uso dei pesi e delle misure, e quindi debbono concorrere al pagamento necessario alle spese della loro verificaione. Quindi io mantengo la redazione della Commissione.

SPANO G. B. Qui cadrebbe precisamente l'aggiunta che ho proposto.

PRESIDENTE. Sarebbe un emendamento.

SPANO G. B. Sì, un emendamento. Siccome nell'articolo 8 sono compresi tutti i proprietari, mi parrebbe che, per trovar luogo la mia aggiunta, dovrebbe innestarsi qui.

PRESIDENTE. L'emendamento Spano è così concepito:

« I proprietari di beni rurali e di bestiami per la sola vendita dei loro prodotti, a lire 0,10. »

SPANO G. B. I proprietari nella vendita delle loro proprietà e bestiami non dovrebbero essere, a mio avviso, assoggettati alla medesima tassa per la verificaione periodica dei pesi e misure che si paga dai commercianti. Essi sono già abbastanza aggravati dalle imposte indirette senza esserlo ancora con un'altra; d'altronde altro è servirsi dei pesi e misure tutto l'anno per proprio mestiere, altro è servirsene in alcune epoche determinate e per esitare il proprio prodotto. Una cosa non vuol essere confusa coll'altra. Nelle triste condizioni in cui si trovano i proprietari di beni, io vorrei appunto togliere questa tassa ai proprietari; ma avendo la Camera altrimenti deciso, non mi rimane che ad instare perchè questa nuova gravanza sia ridotta a soli centesimi 10, massime sul riflesso che debbono già, in forza della legge, sottostare alla spesa per l'acquisto dei nuovi pesi e misure, ed aggiustamento dei medesimi (spese queste che riesciranno certamente gravose, massime per i piccoli proprietari), e sicchè mi pare che per i proprietari nella sola vendita dei loro prodotti e dei loro bestiami si debbe fare una distinzione.

DESPINE, relatore. Je répondrai à l'honorable M. Spano que dans l'opinion de la Commission les propriétaires qui vendent leurs denrées ne sont pas soumis à faire vérifier périodiquement leurs poids et mesures.

Je sais qu'on l'a exigé d'eux en Sardaigne, mais on ne le fait pas en terre-ferme; il y a même eu à ce sujet des décisions formelles du Gouvernement qui ont déclaré l'exemption des propriétaires.

Dans l'intention de la Commission, les propriétaires qui vendent leurs propres denrées ne sont nullement assujétis à payer le droit de vérification. Seulement à propos de l'article 3 cité par M. Spano il faut observer qu'il y a, par exemple, des cas où les propriétaires achètent des raisins pendant la récolte pour les faire presser, ou bien trafiquent

des denrées avec leurs voisins; alors il font vraiment un commerce, sans être pour autant classés dans la catégorie des négociants.

Or, ceux-ci doivent être assujétis; mais les propriétaires qui vendent uniquement leurs propres denrées n'ont jamais été en terre-ferme compris dans cette catégorie.

SPANO G. B. Sicuramente era mia intenzione di proporre che non fossero assoggettati ad alcuna tassa i proprietari nella vendita dei loro prodotti, ma postochè il signor Despigne protestò a nome della Commissione che questa è l'intenzione della Commissione medesima io ne prendo atto, e ritiro il mio emendamento.

DESPINE, relatore. Je dirai plus; c'est qu'il y a eu une décision du Roi prise dans le Conseil des conférences qui lève à ce sujet toute espèce de difficulté.

FARA-FORNI. Quando si trattava dell'articolo 3 io aveva fatto qualche osservazione sui particolari perchè non fossero soggetti alla verificaazione; e pare che siasi fissata la massima che siano anch'essi soggetti alla verificaazione periodica. (No! no!)

Ma allorquando io esponeva le ragioni non venne fatta alcuna osservazione. Se il relatore della Commissione dichiara che i particolari possono essere esenti dalla disposizione dell'articolo 3, allora io ritiro il mio emendamento.

ROSELLINI. Mi pare di aver dichiarato due volte che la Commissione intende di esentare da qualunque obbligo di verificaazione periodica tutti quei privati i quali non adopraano i pesi e le misure che per gli usi interni e domestici della loro famiglia. L'articolo 3 non riguarda nè punto nè poco questa classe di cittadini: il Governo e la Commissione hanno assolutamente inteso di escluderli.

PRESIDENTE. (A Fara-Forni) Ritira dunque il suo emendamento?

FARA-FORNI. Dietro questa spiegazione della Commissione, io lo ritiro.

MARONGIU. Appunto perchè la Commissione ha così esplicitamente dichiarato che i pesi e le misure di cui servono i proprietari per la vendita delle loro derrate e dei prodotti del proprio bestiame non debbono, nè si sono volute comprendere nell'articolo 3 di questa legge, perciò io desidererei che fosse ciò chiaramente spiegato, perchè in caso diverso potrebbe facilmente capitare nell'applicazione di questa legge che i proprietari, la condizione dei quali non si volle punto aggravare, venissero sottoposti alle stesse misure stabilite per quelli che vengono sotto la denominazione di negozianti o speculatori. Non vedo pertanto ragione alcuna per cui, dopo le spiegazioni dei commissari assentite dal Ministero, si trovi tanta difficoltà nell'accettare una spiegazione, senza la quale la legge presenterebbe un dubbio.

COSSU. Io ritengo che l'articolo 3 della legge testè votata sia in aperta contraddizione colle dichiarazioni del Ministero e dell'onorevole relatore della Commissione, e credo essere logico e naturale che debba la Camera pronunciarsi in una questione che nell'esecuzione può incontrare serie difficoltà, e può turbare il pacifico cittadino che ha il diritto di vivere sicuro e tranquillo all'ombra della legge, e specialmente della legge costituzionale eminentemente fatta per guarentire le libertà individuali. Infatti a lettere cubitali sta scritto nell'articolo precitato che i proprietari e particolari nella compra e vendita delle derrate debbano assoggettare i pesi e le misure alla verificaazione ordinata con questa legge. Ora il Ministero e la Commissione vogliono che non siano compresi in essa, che il concetto della stessa non li colpisca, e che libero sia loro l'uso dei pesi e misure non sog-

gette a questa revisione. Ma chi non vede che in opposizione si trovano queste diverse sentenze? Deve dunque farsi sparire l'antinomia; debbe la Camera legislativa apertamente e schiettamente sancire ciò che vuole, e rescare i dubbi che poi avvolgono i custodi della legge, e concedono loro un arbitrio pernicioso sempre all'amministrazione pubblica ed ai popoli rovinoso. Nè posso credere potersi nell'esecuzione correggere gl'inconvenienti che emergessero, sia perchè così accorderemmo al potere giudiziario il potere legislativo, sia perchè dobbiamo togliere fino l'idea del dubbio ad una legge che, essendo la norma alla quale i popoli accomodar debbono le loro azioni, debbe essere chiara, precisa, e, per quanto si può, dei casi possibili complessiva. Dichiaro quindi che la Camera deve anzitutto spiegare il senso nitido dell'articolo 3, se in esso si comprendono i particolari in discorso; stabilito questo principio sarà il caso di parlare dell'emendamento Spano.

FARINA P. Io credo che bisogna distinguere due casi: quello cioè dell'individuo che tiene una misura per verificare la materia che compra, dal caso del particolare il quale vende egli medesimo le sue derrate; qualunque volta egli vende derrate, ne sia egli pure il proprietario, è necessario che le misure e i pesi di cui si serve per vendere queste derrate siano guarentite come le altre che si usano in commercio, perchè il proprietario quando vende fa precisamente un atto di commercio; conseguentemente io trovo necessario che in questo il proprietario sia pareggiato ad ogni altro negoziante.

Venendo poi alla tassa di 40 centesimi, essa non mi pare esagerata, perchè bisogna notare che un proprietario non ha solo una misura, ma che egli ne ha generalmente e pei solidi e pei liquidi, ha pure dei pesi; ha adunque misure di diversa natura, e per conseguenza vi sono parecchie verificazioni a fare, ed è quindi ragionevolmente giusto che si pareggi almeno alla condizione dei merciaiuoli ambulanti che pagano appunto 40 centesimi; del resto questo prezzo non è veramente una tassa, ma un corrispettivo della verificaazione che si fa; e qui non bisogna confondere il corrispettivo della verificaazione colla tassa, che sono cose affatto differenti. Del resto io non credo che verun proprietario per questa verificaazione e per questa tassa di 40 centesimi possa venir danneggiato.

ROSELLINI. Mi pare che questa discussione sia presentemente fuori di luogo. Quando si discuteva l'articolo 3, io, prevedendo appunto che potesse nascere qualche malinteso in questo proposito, mi sforzai di dichiarare in un modo preciso il senso di quell'articolo medesimo; allora fu stabilito quali fossero le classi di cittadini alle quali deve incombere l'obbligo della verificaazione periodica: oramai questo punto è deciso; non si deve più ritornare sulla interpretazione di quell'articolo.

DESPINE, relatore. J'ai demandé la parole pour représenter qu'il y a deux considérations à faire relativement à la vérification. Il n'y a pas seulement un droit à payer, comme l'observait l'honorable M. Farina, mais encore une servitude qui pèse sur l'assujéti. Certainement, s'il fallait soumettre tous les propriétaires, cela dégènerait en véritable vexation. Par conséquent l'opinion de la Commission, comme celle du Gouvernement, n'a nullement été d'assujétir les propriétaires à cet inconvénient. M. le député Farina ajoute, il est vrai, que quand le propriétaire vend, et qu'il se sert de ses poids et mesures, l'acheteur aussi doit être sûr d'être garanti. Mais je répons à cela, que si les propriétaires se servent de poids et mesures qui leur appartiennent, ces poids et mesures ont reçu le poinçon de la vérification première. La

vérification périodique n'a lieu que pour corriger les défauts qui peuvent arriver aux poids et mesures par suite de l'usage continuel qu'on en fait. Or, ces défauts arrivent aux poids et mesures de ceux qui font un commerce journalier. Les propriétaires ne sont pas dans ce cas. Par conséquent cette loi n'a pas eu pour objet d'atteindre les propriétaires.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Dopo le osservazioni fatte dal relatore della Commissione non ho più nulla ad aggiungere.

COSSU. Rispondo agli onorevoli preopinanti brevemente. Dico all'onorevole deputato Farina ch'egli ha introdotto una distinzione non contemplata dall'articolo precitato della legge; egli pare voglia distinguere i semplici proprietari che usano dei pesi e delle misure per la vendita e compra dei prodotti propri, da coloro che associano questa qualità coll'altra di commerciante. Se la cosa potesse così intendersi, io mi associerei con lui nell'assoggettare i secondi alle prescrizioni suindicate; perchè esercitando la mercatura o il commercio qualunque, è nell'interesse della cosa pubblica che a queste regole si assoggettino i proprietari rivestiti di tale qualità; ma essendo la legge generale che abbraccia i proprietari indistintamente, anzi che contempla il caso in cui vendono o comprano le derrate, io credo che non militi tale distinzione, anzi che il contesto materiale della legge la rigetti; e senza entrare nella discussione se giusto sia l'assoggettarli tutti, ritengo che la legge deve togliere il dubbio, espressamente sancire ciò che vuol prescrivere; nè mi appagano le dichiarazioni del Ministero o della Commissione perchè i giudici ne seguono la lettera, e la lettera è troppo chiara, nè può svegliare il dubbio nel di lui animo, che altronde non potrebbe decidere per uscire dalla sfera de' suoi poteri. Signori, bisogna essere coerenti a noi stessi; la Camera deve fare leggi chiare se vuole fissare in modo determinato i destini del popolo, e toglierlo agli arbitrii talvolta smodati e rovinosi.

Dico all'onorevole Rosellini che non avendo la Camera finito la sua votazione sul complesso della legge può risolvere i dubbi emergenti sugli articoli decisi; chi mai impedisce che possa il legislatore spiegar meglio la sua volontà per eliminare gli errori e le male intelligenze, sorgenti inesauste di danni immensi? E se deve interpretare solo le leggi ne' suoi dubbi anche dopo fatte e promulgate, ed in parte proseguite, che può frapporsi per spiegarla nel farla? Arroge non potersi dire di revocare la fatta decisione, sibbene, data occasione, nella tabella meglio dichiararne il concetto. Perciò sono in senso che debba la Camera anzitutto pronunciarsi sul dubbio elevatosi.

FARINA P. Io faccio osservare all'onorevole preopinante, che forse mi sono male spiegato; ma egli non ha ben inteso la questione; io non ho distinto il piccolo dal grande proprietario, ho distinto l'individuo che tiene un peso od una misura in casa non per vendere, nè per comprare, ma per verificare, a cagion d'esempio, ciò che per mezzo di un domestico od altra persona avrà fatto comprare per proprio uso; da colui che si serve di questo peso come mezzo di effettuare compre o vendite: la cosa in questo caso mi sembra assai diversa, perchè il peso non serve che per una verifica- zione per soddisfazione d'un individuo qualunque, e se questo peso o misura non è bollato, ciò non importa, perchè non si tratta che di persuadersi di aver avuto il suo conto.

Del resto io sono perfettamente d'accordo che nei termini dell'articolo già votato sono assolutamente compresi tutti i proprietari che fanno uso di pesi e misure per retribuire la mercede dovuta agli operai nel raccolto o che abbiano altrimenti lavorato per loro, e ciò io credo giustissimo e con-

forme alle massime generali di equità e di giustizia che devono valere tanto per i negozianti quanto per i proprietari.

Non ho nemmeno nulla ad opporre all'onorevole deputato Despine, che suppone che questa verificaazione si faccia solo per vedere se non è stato deteriorato dall'uso il peso o la misura. Si fa la verificaazione non solo per riconoscere la deteriorazione naturale del peso e della misura, ma eziandio per prevenire tutte le frodi che potrebbero nascere, e siccome queste frodi le può fare tanto un commerciante quanto un proprietario, perchè nessuno va esente dal cadere in errore, conseguentemente io trovo che è giusto che si faccia tanto per gli uni quanto per gli altri la verificaazione.

Noterò inoltre che non sussiste nemmeno l'osservazione che egli faceva sulla tassa generale, che cioè il consumo per il negoziante debba essere necessariamente molto maggiore che per il proprietario, perchè vi sono dei grossi proprietari i quali hanno occasione di consumare le loro misure più che non i piccoli negozianti che hanno poco smercio, quindi sostengo che questa verificaazione si deve estendere agli uni come agli altri, e che non è poi una vessazione immensa quella di mandare una volta all'anno a far verificare i propri pesi e le proprie misure per farvi apporre dal verificatore il necessario bollo.

SPANO G. B. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole signor relatore della Commissione, io non avrei più nulla da aggiungere.

Parve dunque anche alla Commissione che i proprietari, nel vendere esclusivamente i loro prodotti, non dovessero venire assoggettati a questa gravezza, a questo incomodo dall'annua verificaazione; anzi corroborava il signor relatore della Commissione questo suo pensiero, che credo essere il sentimento della Commissione, e che egli dichiarò essere ancora quello del Governo, coll'osservazione del grave incomodo che reca un'annua verificaazione in casa dei particolari, e di questo ne parlo con ragione di scienza perchè l'ho veduto praticare in Sardegna, e dirò che è una cosa gravissima, una cosa della quale, direi quasi, che si oppone all'inviolabilità del domicilio; d'altra parte qui bisogna che la Camera si pronunzi se in quest'articolo, cioè, si sono voluti comprendere i proprietari che fanno traffico, poichè vendono i loro prodotti, e non altri, la qual cosa sarebbe una contraddizione nell'opinione della Commissione e nella stessa opinione del Governo; se non si vogliono compresi in questa categoria, allora io ritirerei il mio emendamento. Quindi prego il signor presidente di consultare la Camera su questo punto.

ROSELLINI. Io ripeto quello che ho già dichiarato più volte allorchè si discuteva l'articolo 3, che cioè anche i proprietari nel senso spiegato testè dal deputato Farina, si trovano compresi nelle disposizioni dell'articolo 3, e, se non erro, questa è pur l'opinione degli altri membri della Commissione che mi seggono vicini; le antecedenti mie dichiarazioni non potevano lasciar dubbio; adesso pare che l'onorevole signor deputato Despine non ammetta questa interpretazione; ancora una volta io dichiaro che quei proprietari i quali in certi tempi dell'anno diventano veri negozianti di derrate, debbono, a senso mio, assoggettare i loro pesi e le loro misure all'obbligo della verificaazione periodica, e ciò per garanzia di tutti coloro che da essi in qualche modo dipendono, come venditori o compratori. Questa è stata l'opinione della maggioranza della Commissione.

Ora, rivolgendomi al deputato Spano, devo fare un'altra osservazione importante, ed è che bisogna distinguere due cose, le quali nella presente discussione debbono rimanere affatto separate. Ora si tratta unicamente di stabilire in prin-

cipio a quali classi di cittadini si debba estendere l'obbligo della verificaione; quando si venga poi al modo di eseguire questa verificaione, allora potranno avere luogo le osservazioni che si facevano dall'onorevole deputato Spano.

Negli articoli susseguenti si tratterà appunto del modo col quale il verificatore deve procedere nell'esercizio delle sue funzioni; allora spero che la Camera potrà riconoscere che la Commissione fece il possibile per conciliare l'interesse di questo ramo di pubblico servizio colla inviolabilità del domicilio.

MICHELINI. Ho chiesta la parola per confermare quanto l'onorevole preopinante ha poc'anzi asserito, vale a dire che fu sempre intendimento della Commissione di non escludere coloro che non sono negozianti. La parola *particolari* che trovasi nell'articolo antecedente fu inserita per opposizione alla parola *stabilimento*. Del rimanente pur si ebbe in mente di colpire, come pareva giusto, tutti quelli che fanno uso di misure e di assoggettarli ai diritti.

Dopo questa generale disposizione viene la tabella dell'articolo che attualmente cade in discussione, la quale assoggetta a diritti maggiori coloro che fanno uso maggiore delle misure, cioè i negozianti. E tale fu l'intendimento della Commissione.

PRESIDENTE. Egli è palese che se si adottasse l'emendamento del deputato Rosellini vi sarebbe una maggiore significazione nell'articolo 3, che non quella che dà allo stesso articolo il signor deputato Despina; quindi la discussione rientrerebbe propriamente sull'articolo 3, per la qual cosa è necessario che la Camera spieghi bene qual senso abbia inteso di dare all'articolo 3. Se l'articolo 3 comprende anche la vendita che i particolari fanno dei loro prodotti, allora può essere il caso dell'emendamento del signor Spano; nel caso contrario un tale emendamento non può trovar luogo, nè venir posto in votazione. E qui dirò francamente ch'io trovo una grande difficoltà a rivenire da una votazione fatta sull'articolo 3, difficoltà però che non mi pare assolutamente insuperabile.

Per questo fine mi pare che non vi sia altro a fare se non ad interrogare la Camera per sapere qual senso ella abbia voluto dare all'articolo 3; imperocchè quando una votazione può interpretarsi in modo ambiguo, mi pare che si debba venire ad una nuova spiegazione. Consulterei quindi la Camera...

DESPINA, relatore. D'après les décisions de 1840, 1845 et 1846, le principe que je défends avait été adopté.

D'après la loi votée dans la précédente Législature, la vérification devait être gratuite pour le propriétaire qui voulait la requérir. Le législateur avait donc reconnu que les propriétaires qui voudraient se faire vérifier n'auraient eu aucune rétribution à payer. Maintenant il est possible que j'aie mal compris l'opinion de la Commission; mais je déclare que j'ai toujours entendu qu'on exceptait les propriétaires de l'obligation de se faire vérifier. S'ils devaient être compris parmi les assujétis, il y aurait lieu de verbaliser contre eux dès qu'il ne se présenteraient pas; or, ce serait donner lieu à de perpétuelles vexations. Selon moi, du moment que leurs poids et mesures ont été marqués du poinçon de la vérification première, ils ne doivent pas être soumis à la vérification périodique.

D'après ces considérations je ne soutiendrai pas d'avoir bien saisi l'intention de la majorité de la Commission, mais, quant à moi, je l'ai entendu comme cela relativement aux propriétaires.

CADORNA. Ora si discute per decidere se debbano o no

comprendersi i proprietari per la vendita delle loro derrate nelle disposizioni che prescrivono la verificaione dei pesi e delle misure. Ma prima di prendere a questo riguardo una definitiva decisione è mestieri pesarne le conseguenze, il che importa di esaminare il come i verificatori eserciteranno il loro ufficio rispetto a cotesti particolari proprietari. Il mio amico deputato Rosellini vi diceva or ora che a ciò provvedevano altri articoli della presente legge, e che allora soltanto che essi verranno in discussione sarà il caso di occuparsi di un tale soggetto. Ma questa ragione, a dir vero, non mi persuade, non parendomi possibile che si possa scindere l'esame degli articoli che impongono il vincolo da quelli che ne saranno di poi la necessaria conseguenza.

Di fatto, dal momento che la Camera deliberasse che i proprietari debbano essere assoggettati alla verificaione per i pesi e per le misure di cui si servissero per vendere le loro derrate, egli è evidente che la legge si troverebbe in obbligo di stabilire delle garanzie che assicurino l'effetto di questa disposizione, le quali garanzie importerebbero naturalmente che i verificatori dei pesi e delle misure possano esercitare il loro ufficio anche nelle case di cotesti proprietari. Ora è evidente che la Camera s'impegnerebbe in ciò a sancire delle disposizioni che, rendendo necessaria l'entrata dei verificatori dei pesi e delle misure nelle case dei particolari, e l'adozione di altre simili disposizioni potrebbero toccare il principio dell'inviolabilità del domicilio. Io non dico che ciò sia impossibile a conciliarsi, ma dico soltanto che queste questioni sono tra di loro indivisibili, e che mi pare necessario il discutere anche la seconda relativa al modo di fare le verificazioni, perchè si possa essere in grado di decidere con piena cognizione di causa se convenga o no di estendere, nel senso che alcuni preopinanti hanno sostenute, le disposizioni relative ai pesi ed alle misure usati in commercio, da quei pesi e misure che sono adoperati dai proprietari per vendere le loro derrate. Io non intendo di pregiudicare con ciò la questione su cui riservo la mia opinione, e prendendo la parola mi sono soltanto proposto di mettere su di ciò in avvertenza la Camera.

PRESIDENTE. L'osservazione fatta dal deputato Cadorna non mi pare che venga a sciogliere il dubbio intorno al vedere se nell'articolo 3 si è voluto comprendere i proprietari. Secondo la sua proposta egli vorrebbe quasi subordinare questa discussione all'esame progressivo che si farebbe poi della legge ed alla questione che si solleva a suo tempo per determinare i modi coi quali si dovrebbe procedere nel verificare le frodi che potessero essere incorse nell'uso di queste misure. Ma io credo che prima di procedere oltre si debba venire a risolvere la questione se la Camera abbia inteso che nell'articolo 3 i proprietari siano pur compresi in quanto alla vendita che fanno al minuto od all'ingrosso delle loro derrate, ovvero non lo siano, perchè la tabella dice unicamente: « tutti coloro i quali senza essere negozianti vengono però contemplati nell'articolo 3. » Dunque è necessario fissare quali siano quelli che la Camera ha voluto comprendere nell'articolo 3.

MICHELINI e CADORNA domandano la parola.

PRESIDENTE. Osserverò ai numerosi membri che hanno testè chiesto di parlare sopra questa questione che non faranno altro che esprimere le loro opinioni, ma non arriveranno a provare quale sia stata l'opinione della Camera. Quindi necessariamente bisogna che la Camera spieghi il suo voto sull'articolo 3.

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola sull'ordine della discussione, e ne darò la ragione. Mi pare che prima di di-

scutere la questione a cui il nostro presidente ha fatto ora allusione, sarà meglio udire l'opinione del signor ministro; sentire com'egli intenda la disposizione della legge intorno a cui è sorto il presente incidente.

MICHELINI. Domando la parola sull'ordine della discussione. (*Ilarità*) Mi pare che il signor presidente vorrebbe che la Camera interpretasse l'articolo di legge testè votato; ma io non credo che ciò sia conforme agli usi parlamentari.

La Camera fa leggi, ma non le interpreta. (*Rumori e segni di dissenso*) No, o signori, la Camera non interpreta le leggi che con altre leggi.

Io non comprendo quindi come possa la Camera attualmente, senza introdurre un emendamento alla legge stessa, spiegare la sua volontà in modo obbligatorio pel giudice che deve applicarla.

Diffatti il giudice sta al testo della legge e non alle discussioni; le discussioni possono illuminarlo nell'interpretare la legge quando la legge è dubbia; ma quando la legge è chiara io non vedo a che giovin le discussioni e nemmeno le specifiche decisioni della Camera quando queste decisioni non sono comprese nella legge.

Del resto, venendo all'articolo di già votato, io credo che è chiarissimo che i proprietari, o per meglio dire (perchè la parola *proprietari* non mi sembra opportuna) tutti coloro che non esercitano il negozio o la mercatura sono compresi nell'articolo antecedente purchè facciano uso di misure. Quindi respingo ogni decisione interpretativa.

NOTTA. Chiedo la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Mi pare che per rendere la cosa legale ed anche per agire conformemente agli usi parlamentari si possa proporre la questione pregiudiziale ponendo ai voti la proposta del deputato Spano, la quale contiene la questione se siano o non compresi nell'articolo 3 i proprietari. Se la Camera ha creduto di comprenderli nell'articolo 3 allora sarà scartata decisamente colla votazione la proposizione del deputato Spano; se invece la Camera non ha creduto di comprenderli, allora avrà luogo la discussione sull'articolo del deputato Spano. Mi pare che in questo modo si risolva la questione. (*Sì! sì!*)

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Io accetto la dichiarazione che fa il signor presidente della Camera, la quale tende a che venga subordinata la questione che riflette l'articolo 3 a questa decisione di principio: debbo però dichiarare che coll'adozione dell'articolo 3 io non ho mai creduto che i particolari che non esercitano verun negozio possano essere obbligati alla verifica periodica, e mi pare che l'articolo 3 possa stare tal quale è, perchè i proprietari vengono per esso subordinati a questa necessità solo per quei certi casi contemplati nell'articolo stesso, casi che impongono a questi particolari un'indole di negozio; ma quando si tratta solamente di vendere le proprie derrate, come ha osservato benissimo il signor relatore della Commissione, il proprietario può anche vendere le sue derrate senza aver bisogno nè di pesi, nè di misure, giacchè il più sovente le vende sopra una mostra, e poi si misurano le derrate vendute al luogo ove si smerciano, e dove sono sottoposte ai pesi e alle misure, che sono periodicamente verificate. Del resto, mi ricordo che dalla discussione che ebbe luogo quando fu portata nella Legislatura antecedente questa legge alla Camera, risultò essere universale opinione della Camera che i proprietari non fossero assoggettati a questa periodica verifica.

PRESIDENTE. Io propongo adunque la questione pregiudiziale in questi termini: il signor Despigne ha espressa

l'opinione, ripetuta poi dal ministro, che i proprietari i quali vendono le loro derrate semplicemente...

MICHELINI. Domando la parola sulla posizione della questione. (*Oh! oh! — Rumori*)

PRESIDENTE. Ma mi lasci finire. Il signor Despigne e il signor ministro hanno detto che i proprietari non sono soggetti alla verifica periodica: ora a questa proposizione si oppone la questione pregiudiziale, cioè, se possa ancora ammettersi questo quesito dopo aver votato l'articolo 3, nel quale, secondo alcuni, si comprendono anche questi proprietari per ciò che riguarda la vendita che fanno delle loro derrate: questi si opporranno alla proposizione del signor Despigne e del signor ministro; invece, quelli che credono che l'articolo 3 non comprenda questi proprietari, ammetteranno necessariamente la proposizione del signor Despigne e del signor ministro; e si vedrà poi il modo di formulare la proposizione.

MICHELINI. Io volevo solamente far osservare che mi pareva che la proposizione non fosse formulata non abbastanza chiaramente; io proporrei di sostituire alla parola *proprietari* le parole *non negozianti*, perchè col nome di proprietari s'intendono coloro che posseggono terreno; ora vi sono molte classi di cittadini che non sono nè proprietari, nè negozianti.

PRESIDENTE. Siccome qui si tratta di vendita di derrate, mi pare esclusa l'idea di chi non possiede terreni.

FARINA P. A me pare che la proposizione del signor ministro sia diversa da quella del signor Despigne. Il signor ministro ha detto che non credeva soggetti alla verifica i proprietari che non si servono di pesi e misure nelle loro vendite, ed il signor Despigne escludeva anche quelli che si servono di pesi e misure. Per quelli che non fanno uso di essi poco importa, ma quelli che se ne servono, debbono, a parer mio, esservi assoggettati come gli altri. Quanto al signor Despigne, che dice che non sono compresi, osservo che le parole *tutti i particolari* comprendono anche tutti i proprietari.

ROSELLINI. Mi credo in obbligo di giustificare la Commissione da un'accusa grave che per avventura le potrebbe venir mossa: alcuno potrebbe credere che la Commissione non abbia avuto un'opinione determinata su questo punto. Credo di poter asserire che la maggioranza della Commissione ha adottata l'opinione che ho avuto l'onore di esprimere più volte in questa discussione, cioè che anche i possidenti, i quali in certi determinati tempi dell'anno usano pesi e misure per vendere le loro derrate e per pagare agli operai una mercede che si somministra loro in natura, debbano essere assoggettati all'obbligo della verifica periodica: dico che questa è l'opinione della maggioranza della Commissione. Il signor Despigne probabilmente apparteneva alla minoranza, ed esprimeva un'opinione sua particolare; ma egli è certo che l'opinione della maggioranza fu quella ch'ebbi l'onore di dichiarare.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Ho chiesta la parola quattro o cinque volte, e parmi che, come membro della Commissione, abbia diritto di ottenerla. Ripeto la stessa osservazione fatta dal deputato Rosellini, ed aggiungo ancora che all'occasione di una calda discussione che ebbe luogo in seno della Commissione medesima si è anche osservato che in certi determinati casi i possidenti, o particolari che vendono le loro derrate, sembrava dovessero essere contemplati nella legge e quindi assoggettati alla verifica; e ciò per ottenere il fine a cui è diretta la legge stessa. Che cosa vuole la legge? Vuol tutelare la fede pubblica, vuole che ogniquivolta si fa uso

di pesi e di misure pel commercio, i pesi e le misure siano verificati onde evitare ogni frode che possa arrivare.

Ora dico: una frode può arrivare tanto nel caso d'un particolare che vende le sue derrate, quanto nel caso di un negoziante il quale faccia smercio di mercanzie: adunque ricorrendo lo stesso fine della legge, sembra evidente che vi debba ricorrere la stessa disposizione, tanto riguardo al particolare quanto riguardo al commerciante.

Questa è un'altra osservazione che io volevo fare onde dimostrare che questa difficoltà aveva fatto oggetto di discussione nel seno della Commissione, e che venne risolta nello stesso senso.

PRESIDENTE. Io pongo la questione in questi termini:

Consulto la Camera se possa essere posta in discussione ancora la seguente questione. Se i particolari i quali vendono le loro derrate siano compresi e sottoposti alla verifica periodica dei pesi e misure che usano in queste vendite. Quelli che credono che si possa porre in discussione si alzeranno, quelli invece che credono che stia la votazione già fatta coll'approvazione dell'articolo 3 staranno seduti. Mi pare che in questo modo verrà risolta la questione. Ripeto dunque: quelli che credono che l'articolo 3 già votato comprenda anche nella verifica i proprietari che fanno uso di pesi e di misure nella vendita dei loro prodotti si alzino.

(Si fa replicata prova e controprova.)

Il risultato della votazione dunque è che l'articolo terzo non comprende i proprietari.

Ora, poichè la Camera ha spiegato questa essere la sua intenzione, ne viene per conseguenza che l'emendamento del deputato Spano deve intendersi adottato di sua natura.

Pongo ai voti l'alinea ottavo.

(È approvato.)

BOTTONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

BOTTONE. Per un'aggiunta in conseguenza di quanto ha testè deliberato la Camera. In quest'aggiunta si dichiarerebbe che la verifica, di cui si parla all'articolo 3, non potrà aver luogo rimpetto ai particolari che si servono di pesi e misure per il solo smercio dei prodotti del loro suolo e del loro bestiame.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la Camera ha già dichiarato quale debba essere il senso dell'articolo 3; per conseguenza non è più necessaria verun'altra spiegazione.

ROSELLINI. Io credo che la determinazione presa dalla Camera non osti a che si faccia un'aggiunta a questo articolo. Per conseguenza io propongo che al paragrafo 8 si sostituisca il seguente: « Tutti coloro che senza essere negozianti vengono contemplati nell'articolo 4, ed altresì i proprietari che fanno uso dei pesi, delle misure e degli istrumenti per pesare nella vendita delle loro derrate. » Questa è l'aggiunta che propongo e che penso si possa discutere anche dopo la votazione dell'articolo 3. *(Sì! sì!)*

CADORNA. La proposta fatta dal deputato Rosellini è, a mio avviso, pienamente suscettiva di essere discussa. La Camera ha deciso unicamente che non erano compresi i proprietari nelle disposizioni portate dall'articolo 3 di questa legge; ma con ciò non viene ad essere stabilito che i proprietari sieno esclusi in modo da non poter più essere assoggettati alla stessa disposizione con un altro articolo. Dico adunque che ora si deve ancora decidere la questione di merito, cioè se i proprietari debbano o no essere assoggettati alla verifica dei pesi e delle misure di cui fanno uso, ed a provocare una tale decisione mira appunto la proposta del signor Rosellini.

PRESIDENTE. Per ordine della discussione faccio osservare ai deputati Rosellini, Bottone e Cadorna che l'articolo quinto non ha altro scopo se non che indicare la tassa da pagarsi da coloro che erano già assoggettati alla verifica nelle precedenti articoli, e che quindi non potrebbe nell'economia di quest'articolo essere proposta una nuova categoria, che non fosse già compresa negli articoli precedenti, e che per conseguenza la Camera avendo dichiarato che questi particolari non sono soggetti alla verifica non può essere il caso di comprenderli neppure in quest'articolo.

CADORNA. Io non discuterò se sia questo il luogo di collocare l'articolo che ha proposto il deputato Rosellini, ma sostengo che un articolo di tal fatta può ancora ed anzi debbe discutersi e votarsi: la Camera poi deciderà in qual luogo quest'articolo debba o possa essere più acconciamente collocato. Questa non è che una questione di forma. Sostengo adunque che la Camera, in seguito alle precedenti sue decisioni, è tuttora libera di deliberare sopra questa questione, se cioè i proprietari debbano o non essere assoggettati alla verifica dei loro pesi e delle loro misure come i negozianti: la Camera ha solamente dichiarato che nell'articolo 3 non erano compresi i particolari; ma da questa votazione non si può logicamente inferire che la Camera abbia dichiarato che l'articolo 3 li escluda assolutamente, sicchè si debba ritenere che la Camera ora non sia più libera di comprenderli in qualche articolo susseguente o di escluderli espressamente.

Ripeto che la Camera può ancora votare sopra questo soggetto, e desidero che essa sul medesimo discuta e voti affinché la questione sia chiarita, ed ogni membro di essa, avendo agio di esprimere chiaramente e senza ambagi il proprio voto, sia tolta di mezzo ogni dubbietà. Poscia si deciderà in qual luogo della legge questo articolo debba essere collocato. Io credo che dovrebbe essere collocato dopo l'articolo terzo.

FRANCHI. Ho chiesto la parola appunto per appoggiare la proposizione fatta dagli onorevoli signori deputati Rosellini e Cadorna, e ciò anche in considerazione delle parole dette dal signor ministro dei lavori pubblici.

Mi pare che nella discussione che ha preceduto egli abbia esplicitamente dichiarato che a suo avviso quei particolari, che da taluni si vorrebbero esentare dalla verifica, non erano da questa esclusi, almeno in quei casi in cui fanno anch'essi una specie di commercio, come era il caso nell'esempio addotto dal deputato Despine, quando cioè fanno una compera d'uva, ecc. Da questa dichiarazione del signor ministro mi pare che chiaramente derivi la necessità di fare un articolo che contempli i proprietari, almeno per ciò che si riferisce a quelle epoche in cui essi fanno operazioni commerciali.

Io poi ho creduto di dover far questa osservazione perchè nella precedente Legislatura, quando fu discussa questa legge, domandai la parola per sostenere la necessità di queste verificazioni temporarie. Mentre si discuteva se potessero aver luogo, io sostenevo che non ostante gl'incagli che potevano derivare da queste visite domiciliarie la verifica era sommanente necessaria, al quale proposito mi rammento di aver allegato esempi di privati i quali pagano con derrate i giornalieri, e come questi giornalieri non possano mai per ragioni di prudenza andare a denunciare quelli che adoprano pesi poco esatti.

Per il che è tanto più necessario che la legge provveda a questo riguardo. Vi sono poi molti e molti privati i quali vendono quasi esclusivamente le loro derrate al minuto e pagano i giornalieri con derrate invece di pagarli con danaro: per questi è di tutta necessità che si facciano delle verificazioni

ai pesi ed alle misure di cui si servono. Questa è una misura necessaria per tutti. Se i particolari fossero dispensati dalla applicazione di questa legge, ne verrebbe la conseguenza che moltissime persone potrebbero andar soggette a furti, od almeno ad errori, e dannosissimi. Quindi io credo che sarà di tutta necessità che si adotti la proposizione fatta dal signor Rosellini in quelle forme che crederà la Camera più convenienti.

MICHELINI. Io combatto l'aggiunta proposta dal deputato Rosellini; e perciò desidero richiamare l'attenzione della Camera sull'efficacia del voto dalla medesima emesso.

In questa Camera vi sono onorevoli e dotti giureconsulti i quali mi contraddiranno ove male mi apponga. Io dico che quando verrà l'applicazione della legge il magistrato non porrà mente alla votazione della Camera; il magistrato deve solo por mente al testo della legge, perchè la legge è fatta dai tre poteri, e il voto della Camera non esprime altro che un suo parere, il quale non è obbligatorio per nessuno. Per altra parte io ritengo essere chiara la disposizione dell'articolo 5, ed esservi in esso compresi coloro che non esercitano il negozio, laonde non credo necessaria l'aggiunta proposta dal deputato Rosellini.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini disse che la Camera ha votato in un senso contrario a quello che fu proclamato, ma questa è un'opinione sua personale, e di cui in questo punto non si deve tener conto.

Vi sono due proposte, una del deputato Bottone così concepita:

« La verificaione di cui è caso nell'articolo 3 non potrà aver luogo rispetto ai particolari che si servono di pesi e misure pel solo smercio di prodotti del loro suolo e dei loro bestiami. »

L'altro è del deputato Rosellini, concepito in questi termini, che è un'aggiunta all'alinea dopo le parole: « Tutti coloro che senza essere negozianti vengono, » ecc. si aggiunga: « altresì i possidenti che faranno uso di pesi e misure e strumenti per pesare nella vendita delle loro derrate. »

Questo è contrario a quello del signor Bottone.

CADORNA. Io crederei opportuno che si votasse ora soltanto il principio, e che si mandasse la redazione dell'articolo alla Commissione, poichè una redazione così improvvisata non può riuscire a buon fine; quindi propongo che, votata la massima, la redazione dell'articolo sia rimandata alla Commissione, la quale domattina potrà venire con una proposta conforme al principio che dalla Camera sarà stato sancito.

SANTA ROSA P., ministro per l'agricoltura e commercio. Nel rimandare questi emendamenti alla Commissione, perchè ne faccia una relazione un po' più precisa, pregherei la medesima a riflettere con maturità sulle conseguenze della proposta definitiva che sarà per farci, ed a voler ponderare se convenga assoggettare tutti i proprietari e particolari a questo articolo di verificaione periodica, perchè, a senso mio, credo che i verificatori si troveranno, stante questa prescrizione, in un infinito obbligo di verificazioni continue. Il Governo non sarebbe certo danneggiato nell'accettare questo sistema, perchè ampliirebbe di molto le rendite del tesoro; pel che

egli non vorrebbe opporsi a ciò se non iscorresse che ove si assoggettino tutti i proprietari e particolari che vendono le proprie derrate all'obbligo di una verificaione periodica in modo assoluto, si va incontro a gravissimi inconvenienti nell'adempimento della legge.

Prego la Commissione di farsi carico di queste considerazioni nel proporre l'emendamento di domani.

PRESIDENTE. Non si potrebbe conseguire il desiderio del ministro, se prima non chiedessi se sono appoggiati gli emendamenti proposti; il che io farò in questo punto.

Il primo emendamento è del deputato Bottone, così concepito:

« La verificaione di cui è caso nell'articolo 3 non potrà aver luogo rispetto ai particolari che si servono dei pesi e misure pel solo smercio dei prodotti del loro suolo e dei loro bestiami. »

Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'altro è del deputato Rosellini, così concepito:

« ... Altresì i possidenti che fanno uso di pesi e misure e strumenti per pesare nella vendita delle loro derrate. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Quello del deputato Farina è così concepito:

« Anche i pesi e le misure di cui si servono i proprietari per la compra e vendita delle derrate, e per la misura del lavoro dei loro operai, sono assoggettati alla verificaione annua. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Questi tre emendamenti saranno trasmessi alla Commissione, e prego la Commissione medesima di riunirsi a questo scopo.

PROGETTO DI LEGGE SULLA CONSULTA SANITARIA MARITTIMA DI CAGLIARI.

LA MARMORA, ministro di guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera la legge sulla consulta sanitaria marittima di Cagliari, la quale venne modificata dal Senato ed accettata dal Ministero. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 338.)

La seduta è levata alle 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazione di Commissioni che si troveranno in pronto;
- 2° Continuazione della discussione della legge per la verificaione dei pesi e misure;
- 3° Interpellanza del deputato Sulis al ministro dell'interno sull'amministrazione nell'isola di Sardegna;
- 4° Sviluppo della proposta Quaglia e Bottone.